
Ottobre
2024

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
9

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT NORMATIVE GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	4
GIURISPRUDENZA EUROPEA.....	5
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	6
CORTE COSTITUZIONALE	6
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	6
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	8
CORTE D'APPELLO PERUGIA	10
CODICE DI PROCEDURA PENALE	10
NULLITÀ.....	10
PROVA	11
MISURE CAUTELARI.....	14
RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE	14
RESCSSIONE	17
REVISIONE	18
REVOCAZIONE	20
EFFICACIA DELLA SENTENZA PENALE NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO.....	21
CODICE PENALE	21
TENTATIVO	21
CONCORSO DI PERSONE NEL REATO.....	22
CIRCOSTANZE	22
PARTICOLARE TENUITÀ	23
REATI CONTRO LA PA.....	24
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	26
REATI CONTRO LA PERSONA	28

REATI CONTRO IL PATRIMONIO	31
PROSTITUZIONE	33
MISURE DI SICUREZZA	34
REATI FALLIMENTARI	34
STUPEFACENTI	35
GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO	36
PARTICOLARE TENUITÀ	36
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	36
REATI CONTRO LA FAMIGLIA	37
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	37
STUPEFACENTI	38
ORDINAMENTO PENITENZIARIO	39
PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE	41
NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE-AMMINISTRATIVA UMBRA	42
FOCUS: REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	51

NORMATIVA

**Decreto Legge 16 settembre 2024, n. 131**

“Disposizioni urgenti per l’attuazione degli obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre - infrazione pendenti nei confronti dello Stato Italiano” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217 del 16/09/2024](#))

Decreto Legislativo 5 settembre 2024, n. 129

“Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937”. (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 215 del 13/09/2024](#))

Decreto Ministero della Difesa 19 luglio 2024, n. 123

“Regolamento di definizione delle disposizioni transitorie al processo penale militare telematico di cui all’articolo 87, comma 7, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 202 del 29/08/2024](#))

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA EUROPEA



Corte di Giustizia dell'UE, Prima Sezione, sentenza del 26/09/2024 nella causa C-792/22

Osta alla normativa di uno Stato membro in base alla quale gli organi giurisdizionali nazionali di diritto comune non possono, a pena di procedimenti disciplinari a carico dei loro membri, disapplicare d'ufficio decisioni della Corte costituzionale, sebbene ritengano, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che tali decisioni violino i diritti che i singoli traggono dalla direttiva 89/391.

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., ordinanza di rimessione n. 187/2024 del 24/09/2024

Il Tribunale di Firenze con Ordinanza di Rimessione del 24 settembre 2024, solleva questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 1, comma 1, lettera. b) del l. 9 agosto 2024 n. 114 (pubblicata in GU n. 187 del 10 agosto 2024 e entrata in vigore il 25 agosto 2024), nella parte in cui abroga l'art. 323 c.p., per violazione degli articoli 97, 11 e 117, comma 1, Cost. (in relazione agli obblighi discendenti dagli artt. 7, comma 4, 19 e 65, comma 1, della Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la corruzione - c.d. Convenzione di Merida - adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, oggetto di ratifica ed esecuzione in Italia con l. 3 agosto 2009, n. 116).

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., n. 36208/2024 ud. 28/03/2024 - deposito 27/09/2024

Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.

Cass. Pen. Sez. Un., ordinanza di rimessione n. 31605/2024 ud. 29/05/2024 - deposito 01/08/2024

Questione controversa: Se, nell'ambito delle attività di "bancoposta" svolte da Poste Italiane s.p.a., la "raccolta del risparmio postale", ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti, abbia natura pubblicistica e, in caso positivo, se l'operatore di Poste Italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Cass. Pen. Sez. Un., ordinanza di rimessione n. 27639/2024 ud. 07/05/2024 - deposito 11/07/2024

Questione controversa: 1) Se nell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. rientri il risparmio di spesa derivante dal versamento parziale dei contributi previdenziali dovuti in ordine ai lavoratori in mobilità assunti dall'impresa, a seguito della mancata comunicazione dell'esistenza di una condizione ostativa all'applicazione della riduzione dell'ammontare dei contributi medesimi; 2) Se, in caso di reiterate percezioni periodiche di contributi erogati dallo Stato, il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. debba considerarsi unitario, con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo, ovvero se, in tali casi, sussistano plurimi reati corrispondenti a ciascuna percezione.

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 13/2024

Questione controversa: «se la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. possa essere impugnata con ricorso per cassazione anche prima della scadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen.».

Soluzione adottata: affermativa. il provvedimento è ricorribile per cassazione ad opera delle parti per tutti i motivi elencati nell'art. 606, comma 1, c.p.p.».

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 12/2024

Questione controversa: «se, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno dei concorrenti, indipendentemente da quanto da ognuno percepito, ovvero se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto attribuibile a ognuno oppure ancora se la confisca debba essere comunque ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ciascuno o in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali»

Soluzione adottata: «La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti».

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 35705/2024, ud. 09/05/2024 - deposito 24 settembre 2024

La Quarta Sezione ha affermato che in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico su richiesta della polizia giudiziaria, determina una nullità a regime intermedio che deve ritenersi sanata in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna.

Cass. Pen. sez. I sentenza n. 34791/2024, ud. 09/04/2024 - deposito 16 settembre 2024

La Prima Sezione ha affermato che in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice d'appello ha il dovere motivazionale di indicare gli elementi che ritiene decisivi a tale scopo e, allo stesso tempo, deve dare conto delle ragioni per le quali gli elementi valorizzati dal giudice di primo grado non erano ostativi alla concessione delle predette circostanze.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 34588/2024, ud. 23/05/2024 - deposito 13 settembre 2024

La Terza Sezione ha affermato che in caso declaratoria di illegittimità costituzionale successiva alla sentenza di appello, la prospettazione dell'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto ai reati di cui all'art. 600-ter, comma 1 c.p., impone l'annullamento con rinvio al giudice di merito, salvo che il fatto non sia caratterizzato da elementi tali da indurre ad escludere, secondo una valutazione di immediata evidenza, la configurabilità dell'attenuante.

Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 34387/2024, ud. 04/07/2024 - deposito 12 settembre 2024

La Quarta Sezione ha affermato che, ai fini dell'applicazione dell'obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori, ex art. 90, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la nozione di cantiere dev'essere rapportata all'opera da realizzare e il momento della sua cessazione non è determinato da eventuali varianti in corso d'opera, ma dall'effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti.

Cass. Pen. sez. I sentenza n. 33369/2024, ud. 12/04/2024 - deposito 03 settembre 2024

La Prima Sezione penale, in tema di reati militari, ha affermato che, con riguardo al delitto di disobbedienza di cui all'art. 173 cod. pen. mil. pace, la concreta offensività della condotta ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., deve essere parametrata alle circostanze di fatto in cui si è verificata la violazione e all'incidenza dell'ordine violato, quantomeno in prospettiva, sulla regolarità ed efficienza del servizio cui l'ordine era correlato.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 33109/2024, ud. 20/02/2024 - deposito 26 agosto 2024

La Terza Sezione penale ha affermato che il termine di trenta giorni decorrente dall'intervenuta conoscenza della sentenza, fissato a pena di inammissibilità dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato, è soggetto alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, non rientrando in alcuna delle eccezioni specificamente previste dalla medesima legge.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 32712/2024, ud. 11/07/2024 - deposito 20 agosto 2024

La Sesta Sezione, in tema di atti di terrorismo rivolti contro uno Stato estero, ha affermato che la previsione di cui all'art. 270-bis, comma terzo, cod. pen. comprende anche le condotte violente, finalizzate a intimidire la popolazione civile realizzate in territori illegittimamente occupati e al di fuori dei confini nazionali riconosciuti dall'ordinamento internazionale.

Cass. Pen. sez. II sentenza n. 29959/2024, ud. 13/06/2024 - deposito 22 luglio 2024

La Seconda Sezione ha affermato che il disposto dell'art. 152, comma terzo, n. 1, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 150 del 2022 e in vigore dal 30 dicembre 2022, opera anche nel caso in cui il testimone non comparso all'udienza senza giustificato motivo abbia precedentemente sporto querela in qualità di legale rappresentante, in carica, dell'ente persona offesa, alla duplice condizione che conservi tale qualità alla data dell'udienza e che sia legittimato dallo statuto dell'ente rappresentato a rimettere la querela, non comparendo all'udienza per la quale sia stato citato come testimone.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

NULLITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 485/2024 - Ud. 04/06/2024 - deposito 29/07/2024

La elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore di fiducia spiega effetto nel procedimento unificato e determinava la necessità di procedere alla rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio presso detto domicilio eletto, domicilio valido ed idoneo, divenuto l'unico a seguito della sopravvenuta inidoneità di quello già eletto nel procedimento all'epoca separato presso altro difensore di fiducia a causa della cancellazione dall'albo dell'avvocato. Pertanto, l'esistenza nel procedimento riunito, di nomina fiduciaria e domicilio eletto non consentivano il ricorso alle formalità ex art. 161, comma 4 presso il difensore di ufficio e la notifica così eseguita è nulla ai sensi dell'art. 179 c.p.p. perchè difforme dalle previsioni di legge ed inidonea a consentire la conoscenza dell'atto all'imputato, con la conseguenza che l'omessa considerazione dell'esistenza della nomina di fiducia nel procedimento riunito, prevalente rispetto a quella di ufficio anche in assenza di espressa estensione, determina la nullità ex art. 179 c.p.p. degli atti successivi all'udienza in cui veniva disposta la riunione e della sentenza emessa.

(Nel caso di specie, l'imputato in due diversi procedimenti aveva eseguito due diverse elezioni di domicilio presso due diversi difensori di fiducia. Uno di questi difensori veniva cancellato dall'albo e all'atto della riunione dei due procedimenti veniva disposta la rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio all'indirizzo di residenza dell'imputato, risultato irreperibile, e al difensore di ufficio. La Corte dichiara la nullità della sentenza osservando che l'aver celebrato il dibattimento nel procedimento riunito nei confronti dell'imputato assistito dal difensore di ufficio in luogo di quello di fiducia - mai revocato - ha pretermesso il mandato dell'imputato al difensore da questi scelto, sostituendo il difensore di ufficio al titolare della difesa di fiducia in assenza di presupposti di legge, elidendo i doveri di raccordo verso costui da parte dei sostituti di udienza e privando l'imputato del legittimo affidamento nell'operato del legale prescelto e nel dovere informativo di tale difensore nei suoi confronti.)

Corte d'Appello, sentenza n. 455/2024 - Ud. 28/05/2024 - deposito 26/08/2024

Deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata - con trasmissione degli atti al Giudice di primo grado - nel caso in cui l'imputato è stato privato di una reale ed effettiva difesa, in una fase fondamentale del processo, nonostante il legittimo impedimento a partecipare all'udienza conclusiva tempestivamente comunicato dal difensore.

Nel caso di cui trattasi, i Giudici di Appello rilevavano che l'intervento chirurgico, avvenuto qualche giorno prima della data fissata per l'udienza, i reali motivi del ricovero a cui veniva sottoposto il difensore, nonché la certificazione ospedaliera prodotta, imponevano l'accoglimento della istanza difensiva di rinvio dell'udienza avanzata dall'avvocato.

PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 583/2024 - Ud. 25/06/2024 - deposito 19/09/2024

Va confermata la sentenza di condanna per rapina aggravata in quanto gli indizi sottoposti al vaglio del primo giudice compongono un compendio solido ed univoco, non fondato esclusivamente sui riconoscimenti del rapinatore parzialmente travisto in volto o sugli esiti della *face recognition*, ma piuttosto sulla concordanza di elementi dotati di elevata capacità rappresentativa che collocano l'imputato sulla scena del crimine, con il ruolo descritto dai testi e ripreso dalle immagini della videosorveglianza. (Nel caso di specie era emerso che l'imputato, autore, insieme ad altri, di una rapina con il volto travisto ai danni di una banca, aveva noleggiato la vettura utilizzata per fuggire dopo la commissione del delitto ed aveva fornito all'agenzia per il noleggio un'utenza telefonica risultata nei giorni della rapina in contatti con l'utenza in uso alla figlia dell'imputato; inoltre, tale utenza nel medesimo periodo veniva agganciata dalle celle della zona in cui si trovava la banca e, il giorno prima del delitto, risultava in contatto con il complice entrato in banca a volto scoperto e ripreso dalla videosorveglianza.)

Corte d'Appello, sentenza n. 489/2024 - Ud. 04/06/2024 - deposito 26/08/2024

Va accolto l'appello del Procuratore Generale e per l'effetto va riformata la sentenza di assoluzione impugnata in quanto fondata su valutazioni del primo giudice svincolate da effettive risultanze istruttorie. Nella specie, l'imputato, presentatosi presso un esercizio commerciale con un furgone noleggiato a suo nome lo stesso giorno per acquistare della merce, pagava con un assegno circolare risultato poi falso. Contrariamente a quanto affermato in primo grado non può dirsi mancante la prova della riconducibilità della truffa all'imputato, in quanto non vi è ragione per dubitare o sospettare che il soggetto che aveva preso a noleggio il furgone, che rispondeva al nome dell'imputato, cui era intestata anche l'utenza telefonica e la patente fornita al noleggiatore, non fosse in realtà l'imputato, posto che il documento era risultato originale e l'imputato non aveva nemmeno prospettato di aver ceduto a terzi il furgone. Anche le perplessità del primo giudice sulla buona fede del soggetto agente non trovano riscontro: costui, infatti, per rassicurare la controparte sulla genuinità dell'operazione, aveva riferito - falsamente - di essere dipendente e incaricato di una società che aveva una certa consistenza ed era realmente operativa e, grazie ad una deviazione di chiamata, aveva messo in contatto il venditore con un complice che confermava la validità dell'assegno consegnato in pagamento.

Corte d'Appello, sentenza n. 458/2024 - Ud. 28/05/2024 - deposito 05/08/2024

Va confermata la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto resa in primo grado nei confronti delle imputate del delitto p. e p. dall'art. 624-*bis* c.p., in quanto, dalle risultanze in atti, il riconoscimento fotografico da parte della figlia della persona offesa, unico elemento a sostegno della tesi accusatoria, lascia permanere perplessità sulla sua sicura attendibilità. Tale riconoscimento, infatti, venne eseguito a distanza di due mesi dal furto e sulla base di una osservazione parziale dei tratti somatici delle donne durato pochi attimi nell'androne del palazzo. In ogni caso tale elemento indiziario, anche qualora fosse stato idoneo a superare il vaglio di attendibilità, non avrebbe potuto fondare un giudizio di certa responsabilità delle imputate considerata l'assenza di altri elementi a sostegno della loro colpevolezza, essendo state semplicemente notate dalla testimone all'atto di uscire dall'androne del palazzo di tre piani in un orario meramente compatibile con l'ora del furto avvenuto all'interno di uno degli appartamenti.

Corte d'Appello, sentenza n. 415/2024 - Ud. 14/04/2023 - deposito 31/07/2024

La Corte di Appello, in linea con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa non costituita parte civile possono essere da sole poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e che pertanto, le deposizioni raccolte in senso contrario relative al presunto rapporto di conflittualità con l'imputata per il mancato pagamento della locazione non necessariamente riescono a scalfire il racconto della persona offesa, ritenuto, nel caso di specie, di per sé sufficiente a fondare la pronuncia di colpevolezza.

Nella fattispecie, la Corte aveva rigettato le censure mosse dalla difesa dell'imputata confermando la sentenza di condanna a suo carico, per l'ipotesi di favoreggiamento della prostituzione ai sensi dell'art. 3 L. 75/1958, in quanto le dichiarazioni della persona offesa erano state da sole sufficienti a confermare il quadro accusatorio non essendovi l'obbligo di acquisire ulteriori riscontri come nel caso in cui la persona offesa è costituita parte civile.

Corte d'Appello, sentenza n. 412/2024 - Ud. 14/04/2023 - deposito 31/07/2024

Le regole dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, con la precisazione che quando la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno che le sue dichiarazioni vengano riscontrate da altri elementi. Nel caso di specie le dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, circa gli episodi fisicamente e verbalmente violenti ed i comportamenti vessatori del marito nei suoi confronti trovano ampio riscontro nelle certificazioni mediche, nelle dichiarazioni del figlio della coppia, che sovente aveva assistito a detti episodi e perciò aveva nel tempo preso le distanze dal padre, e della di lui fidanzata. La credibilità della persona offesa non può essere scalfita dal fatto che ella presentò denuncia-querela a distanza di 75 giorni dal primo dei due episodi di violenza fisica, sia perchè ci si trova pur sempre nell'ambito dei 90 giorni successivi alla condotta portata all'attenzione dell'autorità giudiziaria sia perchè, come la casistica spesso registra, la donna aveva preso del tempo per valutare se sporgere querela per poi determinarsi in tal senso quando rimase vittima di un altro episodio violento. Nè può rilevare la circostanza che il marito fosse fuori casa tutto il giorno per lavoro ben potendo porre in essere condotte maltrattanti anche in orario serale. Da ultimo, il comportamento civilmente assunto dall'uomo nel disporsi a una separazione consensuale e nel rispettare gli adempimenti ivi stabiliti non vale a sconfiggere quanto accaduto in precedenza e risulta già essere stato correttamente valutato dal primo giudice quale fattore per il riconoscimento delle attenuanti generiche, in regime di prevalenza sull'aggravante ex art. 61 n. 11-quinquies c.p..

Corte d'Appello, sentenza n. 387/2024 - Ud. 13/05/2024 - deposito 29/07/2024

In riforma della sentenza di primo grado, va pronunciata sentenza di assoluzione con formula piena dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale, poichè, contrariamente a quanto affermato dal teste di P.G., le videoriprese delle telecamere presenti sul luogo di intervento mostrano chiaramente che l'imputato non si era opposto nel momento dell'arresto. Non si è, dunque, verificata quella violenta resistenza in fase di ammanettamento e nemmeno la colluttazione che, secondo il narrato del teste di P.G., ne

sarebbe seguita. In conclusione, non vi è prova di minacce oppositive poste in essere dall'imputato nella prima fase di intervento dei carabinieri nè di ulteriori possibili attività oppositive dello stesso.

Corte d'Appello, sentenza n. 321/2024 - Ud. 19/04/2024 - deposito 13/08/2024

In tema di lesioni personali, in assenza di ematomi o lesioni clinicamente apprezzate, le sole dichiarazioni della persona offesa non possono essere considerate fonte esaustiva di prova qualora le stesse risultino non credibili in quanto vaghe, incoerenti e distoniche. Nella fattispecie, la Corte di Appello di Perugia ha assolto l'imputato dal reato di lesioni personali per mancanza della prova della sussistenza del fatto, sulla scorta del giudizio negativo in ordine alla credibilità della persona offesa, la quale aveva reso dichiarazioni contraddittorie in ordine alla durata della propria relazione con l'imputato e ai contatti intercorsi con lo stesso nel periodo oggetto di contestazione.

Corte d'Appello, sentenza n. 287/2024 - Ud. 12/04/2024 - deposito 06/08/2024

Ritiene la Corte che nel caso di dichiarazioni della persona offesa, l'accuratezza del contenuto della testimonianza e l'attendibilità del teste non sono la stessa cosa, ben potendosi ritenere pienamente attendibile anche un teste eventualmente poco accurato nel descrivere particolari di molteplici episodi dipanatisi in un contesto di più anni; ciò senza considerare che proprio la presenza di marginali imprecisioni nel narrato costituisce indice della relativa autenticità, in quanto solo la narrazione falsa è sempre uguale a sé stessa, mentre quella riproduttiva di un fatto vero risente dei processi di codifica e rielaborazione mnemonica sottesi ad ogni testimonianza.

Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava le censure mosse dalla difesa dell'imputato relative all'inattendibilità nel narrato della persona offesa e alla contraddittorietà delle sue dichiarazioni, in quanto da queste si evincevano difformità e ricostruzioni dei fatti diverse, come, ad esempio, il fatto che era stato l'imputato stesso a subire le aggressioni della moglie e non viceversa, come da ella riferito.

Corte d'Appello, sentenza n. 283/2024 - Ud. 19/01/2024 - deposito 06/08/2024

Va confermata la condanna per il reato di violenza sessuale in quanto le dichiarazioni della persona offesa sono da ritenersi attendibili, coerenti, non contraddittorie e riscontrate dalle dichiarazioni di altro teste. Non può infatti incidere sull'attendibilità del narrato della vittima la circostanza che la stessa non aveva ricostruito con precisione l'esatto numero di volte in cui si erano verificati i gesti lascivi dell'uomo, trattandosi di dato marginale nell'economia del racconto una volta che risulti certo il verificarsi degli approcci e la loro sicura connotazione libidinoso. Anche la ritrattazione che la persona offesa aveva fatto nell'ambito del parallelo giudizio avanti al Tribunale per i minorenni risulta solo apparentemente incoerente con i fatti accertati nel processo, dovendosi ricondurre siffatta ritrattazione alla paura che, se avesse confermato il proprio dictum, avrebbe rischiato di tornare in Comunità, essendo minorenni e priva di un alloggio alternativo a quello offertole dall'imputato, marito della di lei madre. Tuttavia, la sentenza di primo grado va riformata con riguardo al trattamento sanzionatorio in quanto le condotte dell'imputato erano rimaste allo stadio di palpeggiamenti/toccamenti esteriori e ciò avrebbe giustificato la fruizione in ancora maggiore estensione (prossima alla misura massima dei 2/3) dell'attenuante dell'ultimo comma dell'art. 609 *bis* c.p.. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella misura massima è, invece, da ritenersi corretto stante la condotta spregiudicata dell'imputato e l'assenza nell'agire post factum dello stesso di profili di resipiscenza e/o rivalutazione critica.

MISURE CAUTELARI

Corte d'Appello, ordinanza n. 12/2024 - Ud. 24/09/2024 - deposito 25/09/2024

Deve essere applicata la misura cautelare del divieto di espatrio e dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria competente per territorio, rispetto al luogo di residenza, quando emerge il pericolo di fuga dell'imputato, desunto dalla richiesta di rilascio di un documento valido per l'espatrio e dall'accertato intendimento dello stesso di lasciare il territorio italiano. Nel corso di un procedimento di estradizione nei confronti di un imputato condannato in primo grado dall'autorità giudiziaria albanese, la Corte di Appello, in un primo momento, non applicava alcuna misura cautelare per mancanza delle relative esigenze. Tuttavia, la mutata situazione, a causa delle azioni poste in essere dell'imputato, induce a ritenere provato il pericolo di fuga con conseguente applicazione della misura cautelare.

RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 82/2024 - Ud. 10/04/2024 - deposito 20/09/2024

Deve ritenersi non immune da profili di colpa grave la condotta di colui che, ricoprendo ruoli di primaria responsabilità all'interno di una istituzione e di un ente ecclesiastici e dovendo per ciò solo fare buon uso dei principi di diligenza e prudenza connaturati alla buona amministrazione, non aveva esitato a farsi coinvolgere in una società avente scopi di tipo commerciale/economico ben differenti da quelli propri dei suddetti enti, versando in un palese conflitto di interessi: società appositamente destinata a costituire lo "schermo" dietro cui operava l'istituzione ecclesiastica nei rapporti con l'ente pubblico che aveva bandito la gara per la vendita di un compendio immobiliare di rilevante valore, la cui acquisizione era stata programmata in funzione della successiva rivendita ad un prezzo di gran lunga superiore a quello di acquisto.

La condotta del prevenuto - secondo una valutazione *ex ante* da correlarsi al momento storico e alle conoscenze disponibili all'atto dell'emissione della cautela - rendeva oggettivamente ravvisabile una lettura delle vicende gravata da pesanti indizi di rilevanza penale, coerente con le gravi ipotesi accusatorie a suo carico formulate che avevano determinato l'emissione dell'ordinanza cautelare. Ne segue che va rigettata la domanda di riparazione per ingiusta detenzione in quanto la misura custodiale all'epoca irrogata nei confronti del prevenuto era stata cagionata da condotte non-occasionalì, non immuni da gravi profili di colpa, tenute da costui in correlazione ad un quadro circostanziale sotteso all'intera vicenda e da ritenersi (all'epoca) tutt'altro che rassicurante.

Corte d'Appello, ordinanza n. 81/2024 - Ud. 10/04/2024 - deposito 20/09/2024

Non è immune da profili di colpa grave la condotta del prevenuto che rivestendo un ruolo di primaria responsabilità all'interno di un Ente pubblico e dovendo per ciò solo fare buon uso dei principi di diligenza e prudenza connaturati alla buona amministrazione non abbia esitato a farsi coinvolgere in logiche di tipo "sostanzialistico" estranee a garantire la legittimità dell'agire dell'amministrazione ed abbia così dato causa all'applicazione della misura custodiale a suo tempo irrogata. Di conseguenza al richiedente non può essere riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava la domanda di ingiusta detenzione formulata dal prevenuto il quale nella duplice veste di RUP di Dirigente dell'Ufficio urbanistico del Comune aveva concorso con la

propria condotta alla realizzazione di alcune irregolarità in ordine ad una procedura di gara facendo subentrare di fatto un società diversa all'aggiudicataria e in sostituzione di quest'ultima ai fini dell'acquisto di un complesso immobiliare di proprietà del Comune e concedendole altresì delle dilazioni di pagamento in quanto la stessa non risultava provvista delle disponibilità finanziarie necessarie a coprire il saldo del prezzo nel termine fissato. Siffatta condotta, sebbene ritenuta priva di rilevanza penale da parte del Tribunale in quanto l'ente comunale aveva venduto l'intero bene senza escutere la fideiussione per non rischiare di far naufragare l'affare, era invece caratterizzata da profili di colpa in quanto non coerente con i principi di diligenza e di buona amministrazione, considerato che il subentro della società acquirente dell'immobile poteva non essere legittimo e che la procedura di vendita del compendio immobiliare era rimasta insuperabilmente connotata da plurime anomalie di comportamenti, riferibili anche alla condotta del prevenuto. Pertanto, la misura custodiale irrogata nei confronti dell'istante era stata cagionata da condotte non occasionali e non immuni da profili di colpa.

Corte d'Appello, ordinanza n. 80/2024 - Ud. 01/06/2022 - deposito 20/09/2024

Non può configurarsi il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale. Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava la richiesta avanzata dalla richiedente di riparazione ex artt. 314 e ss. c.p.p. rilevando che la stessa non aveva goduto di una piena decisione liberatoria nel merito, ma di addebiti rispetto ai quali era stata pronunciata sentenza di intervenuta prescrizione. Inoltre in merito alla fattispecie in esame non si versava nell'ipotesi della accertata sussistenza in astratto dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale in quanto, da un lato non si era registrato l'annullamento dell'ordinanza di libertà del Tribunale del Riesame, per difetto ab origine della piattaforma indiziaria, dall'altro non rilevava la circostanza secondo cui la Corte di assise aveva dichiarato l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte durante le indagini preliminari considerato che in tale sede il materiale relativo alle intercettazioni sia da considerare *tamquam non esset* e che nella fattispecie sussistevano numerosi elementi istruttori a carico della richiedente che confermavano l'ipotesi accusatoria.

Corte d'Appello, ordinanza n. 79/2024 - Ud. 01/06/2024 - deposito 19/09/2024

Non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione del reato, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà. Nel caso di specie l'accertamento in astratto della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà non sussiste in quanto il prevenuto recuperò la libertà grazie ad un'ordinanza del Tribunale del riesame fondata sulla presa d'atto dell'insussistenza di esigenze cautelari di sorta e ciò non consente di ritenere applicabile il disposto di cui al primo capoverso dell'art. 314 c.p.p.. Stante la tassativa formulazione del comma secondo dell'art. 314 c.p.p., non sono idonee a fondare il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione né la violazione dell'art. 274 c.p.p., relativo alle esigenze cautelari, né l'inosservanza dei principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure,

enunciati nel successivo art. 275, mentre, invece, siffatto diritto si configura ove sussista una causa di illegittimità enucleabile dall'art. 273 o dall'art. 280 c.p.p.. Nè rileva la dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni nel giudizio di cognizione, che comunque sono da ritenersi inutilizzabili anche in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, in quanto gli elementi a carico del prevenuto derivavano da altre risultanze istruttorie.

Corte d'Appello, ordinanza n. 78/2024 - Ud. 10/04/2024 - deposito 12/09/2024

Il condannato che non si attivi, usando l'ordinaria diligenza, per far valutare ai fini della concessione del beneficio *ex art. 54* ord. pen. i semestri di detenzione già precedentemente sofferti non può ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione relativamente a tale periodo di carcerazione. Nel caso di specie, la Corte di Appello rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata dal condannato il quale, avendo avuto da data ben antecedente concreta conoscenza del Provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e quindi trovandosi concretamente in condizioni di poterlo fare, non aveva formalizzato alcuna istanza *ex art. 54* ord. pen. e di conseguenza siffatto periodo detentivo non poteva essere valutato ai fini dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione.

Corte d'Appello, ordinanza n. 77/2024 - Ud. 10/04/2024 - deposito 12/09/2024

Ferma l'inutilizzabilità anche in sede di riparazione delle intercettazioni telefoniche già dichiarate inutilizzabili in sede di cognizione, la condotta della prevenuta, che in più occasioni si era messa a disposizione di un "amico di famiglia" del quale non conosceva il nome per consegnare brevi manu in diverse città d'Italia buste contenenti "denaro" a ignoti destinatari fugacemente incontrati nei bar delle stazioni ferroviarie di destinazione, non può ritenersi immune da colpa - a titolo di grave leggerezza e imprudenza - poichè modalità, tempi e contesti erano tali da suggerire, nel loro complesso, ben più di una ragione di concreto sospetto in una persona dotata di normale avvedutezza e prudenza circa l'effettivo scopo e la liceità di quei viaggi. La condotta della prevenuta, quindi, presentava profili di colpa grave così consistenti da configurare, all'epoca, un quadro indiziario idoneo e sufficiente all'applicazione della misura cautelare custodiale, poi effettivamente emessa ed eseguita, ed era coerente - secondo una valutazione *ex ante* - con la grave ipotesi accusatoria a suo carico formulata (*ex artt. 74 e 73 DPR 309/1990*), essendo rimasta priva di qualsivoglia spiegazione alternativa concretamente accettabile. Va, dunque, rigettata la domanda di riparazione per ingiusta detenzione in quanto la misura custodiale all'epoca irrogata era stata cagionata da non-occasional condotte della prevenuta contrassegnate da gravi profili di colpa e inserite all'interno di un quadro circostanziale tutt'altro che positivamente valutabile a suo favore.

Corte d'Appello, ordinanza n. 76/2024 - Ud. 04/10/2023 - deposito 11/09/2024

Ai fini del calcolo dell'indennizzo a seguito dell'istanza di riparazione dell'errore giudiziario, è necessario che il Giudice del ricorso elabori un prospetto analitico dei titoli di detenzione rilevanti per il periodo oggetto della richiesta e non si limiti a negare l'indennizzo sulla sola base del provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti emesso dalla Procura Generale, considerando altresì, ai fini delle determinazione delle pene da eseguire, anche le pene irrogate per i reati per i quali è stata concessa amnistia o indulto. Nel caso di specie, la Corte di Appello a seguito di giudizio di rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'imputato rilevando che dal cumulo delle pene effettuato quest'ultimo dovesse ancora scontare sette anni e quattro mesi di reclusione per titoli diversi dall'ergastolo revocato, tenuto altresì conto degli

ulteriori provvedimenti di amnistia e di indulto risultanti dal certificato del casellario giudiziale oltre a quelli evidenziati dal P.g. e dei provvedimenti di cumulo emessi.

Corte d'Appello, ordinanza n. 74/2024 - Ud. 01/06/2022 - deposito 11/09/2024

E' accolta la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'istante in ordine alla restrizione della libertà subita dal predetto, sottoposto a misura custodiale nell'ambito di un procedimento a suo carico per i delitti di violenza sessuale e lesioni personali aggravate, allorquando si accerti che il soggetto non abbia concorso in alcun modo a dare causa all'ingiusta detenzione cagionata da una accusa circostanziata e apparentemente riscontrata. Nel caso di specie, la Corte di Appello accoglieva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione proposta dall'istante dando atto che egli non adottò alcun comportamento strumentale a dare causa alla privazione della propria libertà, ma anzi si determinò a chiarire immediatamente quel che era successo riuscendo ad offrire dati suscettibili di riscontro e che dimostravano l'inattendibilità della versione fornita dalla querelante in ordine alla presunta violenza sessuale subita e viceversa l'attendibilità della propria ricostruzione, corrispondente ad altre risultanze istruttorie. I Giudici di Appello non riconoscevano però all'istante una somma di maggiore entità, oltre all'indennizzo relativo al complessivo periodo di custodia cautelare subito, in quanto la richiesta si fondava su mere allegazioni non ancorate e dati documentali o comunque oggettivi che dimostrassero i danni morali subiti.

Corte d'Appello, ordinanza n. 73/2024 - Ud. 06/04/2022 - deposito 11/09/2024

Il diritto all'equa riparazione sancito dall'art. 314 c.p.p. è esteso al prosciolto per qualsiasi causa e financo al condannato quando il provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti risulti, con decisione irrevocabile, essere stato emesso o mantenuto in difetto delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p. In altri termini laddove una persona venga sottoposta a misura custodiale per un determinato reato, ma poi il Tribunale del riesame rilevi l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza quanto al reato anzidetto o dei presupposti formali in punto di relative previsioni edittali di pena, il diritto all'equa riparazione va comunque riconosciuto. Nel caso di specie, i Giudici di Appello riconoscevano il diritto alla riparazione al richiedente il quale era stato rimesso in libertà dal Tribunale del riesame proprio sulla ritenuta esclusione degli elementi di cui agli artt. 273 c.p.p. tenuto conto che l'impianto indiziario presentava pochi riferimenti significativi dell'inserimento stabile dell'istante all'interno di un sodalizio dedito ad attività illecite, quali quelle di estorsione, sfruttamento della prostituzione e traffico di stupefacenti.

RESCISSIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 53/2023 - Ud. 04/06/2024 - deposito 12/08/2024

In tema di rescissione del giudicato, secondo univoca e condivisibile giurisprudenza di legittimità, deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo nel caso in cui risulti che l'imputato abbia, nel corso dell'identificazione da parte della polizia giudiziaria, prima ancora dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, eletto domicilio presso il difensore di ufficio, derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava

l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento. Nel caso di specie l'imputata aveva eletto domicilio presso il difensore nominato di fiducia e risulta in atti la regolare notifica alla stessa, presso il detto domicilio eletto, del decreto che dispone il giudizio. L'imputata era dunque a conoscenza del processo a suo carico e non assume rilevanza la eventuale mancanza di successivi contatti con il nominato difensore di fiducia, essendo onere dell'istante mantenere contatti con il proprio difensore per essere edotta degli sviluppi del procedimento; nè assume rilevanza la circostanza che il difensore nominato di fiducia e presso il quale l'istante aveva eletto domicilio possa essersi disinteressato di mantenere i contatti con la propria cliente.

REVISIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 45/2024 - Ud. 02/09/2024 - deposito 02/09/2024

E' inammissibile l'istanza di revisione formulata non al fine di offrire alla valutazione della Corte una prova già *aliunde* formatasi ed eventualmente da qualificarsi come "nuova" oltrechè decisiva nell'economia del processo, quanto nella diversa prospettiva di conseguire una sorta di apposita rinnovazione istruttoria finalizzata ad acquisire all'incarto processuale la trascrizione di colloqui asseritamente intervenuti su distinte chat-lines riconducibili alla condannata sull'assunto dell'assoluto rilievo degli stessi al fine di dimostrare la totale inconsapevolezza della Prevenuta circa il contenuto illecito (stupefacente) inserito all'interno di alcuni beni, apparentemente innocui, da costei trasportati in Italia per conto terzi. Invero, in quanto offerto in produzione difettano non soltanto le connotazioni processuali da ritenersi proprie di una "prova" in senso stretto - nessuna attività di indagine difensiva, o equipollente, risulta effettuata per acquisire i colloqui de quo - ma anche il requisito della "novità" del relativo contenuto, risultando dalla stessa istanza che il tema della inconsapevolezza ella condannata al riguardo delle spedizioni in questione era già stato posto nel processo.

Corte d'Appello, ordinanza n. 40/2024 - Ud. 10/08/2024 - deposito 13/08/2024

E' inammissibile la richiesta di revisione fondata sulla intervenuta sentenza di assoluzione dal reato di calunnia pronunciata nei confronti del teste che nel giudizio di cui si chiede la revisione venne ritenuto inattendibile proprio in ragione del rinvio a giudizio per il reato di calunnia. La sentenza, infatti, reca assoluzione per difetto di dolo e ciò non equivale ad affermare che la ricostruzione dei fatti operata dal teste fosse vera, altrimenti la formula liberatoria sarebbe stata per insussistenza del fatto. La sentenza di assoluzione, perciò, rimane del tutto irrilevante e certamente inidonea a superare la convergenza degli elementi di accusa nei confronti dell'odierna richiedente minuziosamente analizzati nella pronuncia di cui si sollecita la revisione.

Corte d'Appello, sentenza n. 612/2024 - Ud. 08/07/2024 - deposito 05/09/2024

È ammessa istanza di revisione avverso una sentenza che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e che pur tuttavia, contenendo un accertamento implicito di responsabilità, potrebbe arrecare effetti pregiudizievoli per l'imputato, come nelle ipotesi di "confisca in casi particolari". Tuttavia, nel caso di specie la Corte di Appello di Perugia ha ritenuto non sussistenti i presupposti di ammissibilità della domanda di revisione proposta dagli imputati - componenti del Consiglio di amministrazione di una società cooperativa che gestiva un'attività di camping - avverso la sentenza che aveva dichiarato prescritto il reato di lottizzazione abusiva loro contestato, disponendo tuttavia la confisca dell'area oggetto di contestazione, in quanto in tal caso l'interesse perseguito non è

quello degli imputati alla rimozione di effetti per loro pregiudizievoli, ma quello della società cooperativa proprietaria dell'area confiscata ad ottenere la revoca della confisca e, quindi, il la riconsegna dell'area stessa quale conseguenza indiretta della revisione della sentenza; pertanto, il soggetto realmente interessato alla revisione non è alcuno dei ricorrenti formali, ma coincide con un soggetto terzo rispetto al processo penale (la società cooperativa) e nel cui interesse non risulta proposta la richiesta di revisione, non avendo il legale rappresentante della stessa rilasciato alcuna procura speciale al difensore istante.

Corte d'Appello, sentenza n. 404/2024 - Ud. 17/05/2023 - deposito 13/09/2024

La Relazione sanitaria di dimissione dell'istante dall'ospedale si presta a costituire prova documentale esclusivamente riguardo a quanto direttamente accertato presso il nosocomio nel periodo di degenza e non anche di quanto avvenuto in epoca antecedente al ricovero, essendo la sintetica redazione dell'anamnesi colà riportata, il frutto della narrazione raccolta dal personale sanitario in occasione dell'ingresso del paziente in ospedale. Se difetta del tutto l'astratta idoneità a costituire "prova" in senso stretto della parte di Relazione sanitaria in cui è stata riportata soltanto l'anamnesi dichiarata dal paziente, senza alcuna verifica al riguardo dell'effettività del riferito "episodio sincopale" e dell'eventuale nesso causale con il sinistro stradale occorso, per il quale l'istante fu condannato in via definitiva con sentenza della quale si chiede la revisione, deve ritenersi difettare, per conseguenza, il presupposto stesso di una eventuale revisione del processo. Infatti, una richiesta di revisione del processo non potrebbe mai proporsi in presenza di valutazioni soltanto soggettive e indiziarie del tipo di quelle offerte, oltretutto nemmeno corredate da eventuali accertamenti medico-legali acquisiti in sede di indagini difensive e dunque sprovvisti di tutte le garanzie necessarie ad integrare una "prova" in senso stretto.

Corte d'Appello, sentenza n. 644/2023 - Ud. 23/06/2023 - deposito 16/09/2024

Va revocata la sentenza di secondo grado, passata in giudicato, con la quale l'istante veniva condannata per reati in materia edilizia, per aver sopraelevato abusivamente un edificio già esistente realizzando tre ulteriori unità abitative, per la presenza di prove nuove che consentono di retrodatare la commissione dei reati contestati e quindi di ritenere maturata la prescrizione prima dell'intervento della sentenza di secondo grado di cui si chiede la revoca. Nel caso di specie le prove nuove acquisite consistevano nelle dichiarazioni rese dagli occupanti degli immobili abusivamente realizzati che dimostravano la loro presenza all'interno di detti immobili fin da data antecedente al 13.11.1993, data dei commessi reati nell'imputazione e nella sentenza, la dichiarazione del gestore del servizio elettrico che attestava la conclusione del contratto di fornitura di energia elettrica nel settembre 1992, documentazione fotografica risalente all'ottobre 1992 da cui si evince che gli alloggi abusivi all'epoca erano già stati terminati ed erano abitati.

L'estinzione per prescrizione del reato edilizio e di quello paesaggistico dichiarata in appello comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell'ordine di demolizione e dell'ordine di rimessione in pristino impartiti con la sentenza di primo grado, trattandosi di sanzioni amministrative accessorie che conseguono alle sole sentenze di condanna per detti reati ai sensi degli artt. 31, comma 9, DPR 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004.

REVOCAZIONE

Corte d'Appello, decreto n. 5/2024 - Ud. 03/07/2024 - deposito 11/09/2024

Non può essere accolta l'istanza di revocazione in relazione alla confisca disposta quando la prova nuova sia costituita da una scrittura privata autenticata ma senza il numero di repertorio del notaio rinvenuta solo nel 2004 a fronte di un procedimento di prevenzione iniziato nel 2016 riguardante parti diverse dai sottoscrittori del predetto documento. Nel caso di specie, la Corte di Appello rigettava l'istanza di revocazione della misura della confisca disposta sulla provvista derivante da evasioni fiscali a carico dell'istante ritenendo che la "nuova prova" prodotta, costituita da una scrittura privata con firma autenticata dal notaio e che dava atto che la somma confiscata, non fosse riferibile alle attività svolte dall'istante ma attestasse il trasferimento di somme che erano state introitate in nero attraverso l'attività di gestione di una società intestata ad un diverso soggetto e quindi del tutto estranee alle attività criminose svolte dall'istante. Siffatta scrittura privata, a parere dei Giudici di Appello, benchè presentasse la sottoscrizione notarile, non aveva alcuna rilevanza quanto alla autenticità del contenuto e delle dichiarazioni rese dalle parti considerato che il suo contenuto appariva fantasioso dando atto il notaio di una comprovata evasione fiscale nonchè della consegna di ingentissime somme di denaro in contanti da parte di soggetti diversi dai sottoscrittori. Inoltre, tale scrittura esisteva già sedici anni prima della definitività del decreto ablatorio.

Corte d'Appello, decreto n. 6/2024 - Ud. 03/07/2024 - deposito 11/09/2024

L'interessato può chiedere la revocazione della decisione definitiva della confisca di prevenzione nelle forme del giudizio di revisione ordinario in caso di scoperta di nuove prove decisione sopravvenute alla conclusione del procedimento e quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza di applicazione della confisca. La prova deve inoltre essere decisiva, ovvero suscettibile di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata ed anche sopravvenuta ovvero formatasi dopo la conclusione del procedimento di prevenzione quando si adduca l'impossibilità di tempestiva deduzione per la riscontrata sussistenza di ragioni di forza maggiore. Nel caso di specie, la Corte di Appello rigettava l'istanza di revocazione proposta dall'interessato rilevando che non sussistevano prove nuove sopravvenute intervenute successivamente al giudizio di prevenzione in quanto le allegazioni introdotte dal richiedente riguardavano alcune condotte estranee rispetto a quelle che avevano indotto il Tribunale della prevenzione ad emettere il decreto di sequestro e di confisca dei beni che invece erano riferibili a condotte criminali diverse e precedenti relative all'accumulo di capitali illeciti.

Corte di Assise d'Appello, decreto n. 4/2023 - Ud. 10/04/2024 - deposito 27/08/2024

Va rigettata l'istanza di revocazione basata sul fatto, prospettato come elemento innovativo, che i proposti erano stati assolti dal reato associativo, contestato commesso dal 2006, e prosciolti (per prescrizione) per i reati di cui all'art. 513 *bis* c.p., commessi a partire dal 2003, elemento che, ad avviso dei richiedenti, avrebbe determinato il venire meno dei presupposti originariamente posti a fondamento della misura di prevenzione patrimoniale e del quale, però, non si era tenuto conto. La sentenza di assoluzione e di proscioglimento non ha, infatti, valenza realmente decisiva al fine di escludere la pericolosità sociale dei proposti, tanto meno con riguardo al profilo cronologico, per gli anni antecedenti al 2011, che è quello la cui valutazione specifica è stata demandata alla Corte. Ad ogni modo, gran parte dei beni sottoposti a confisca erano stati acquistati dai prevenuti, o comunque erano

pervenuti nella loro disponibilità, proprio a partire dall'anno 2011, beni per i quali non si pone questione relativamente al tempo della pericolosità sociale dei prevenuti stessi.

EFFICACIA DELLA SENTENZA PENALE NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO

Corte d'Appello, sentenza n. 388/2024 - Ud. 13/05/2024 - deposito 29/07/2024

In assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, su impugnazione della sola parte civile della sentenza di primo grado che ha assolto l'imputato, il giudice di appello non può pronunciare una sentenza che accerti la pregressa prescrizione dei reati in mancanza degli elementi per giungere ad una assoluzione "*de plano*" nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p., come richiesto dagli appellanti, poichè altrimenti si violerebbe il divieto della "*reformatio in peius*". Il giudice di appello può assumere una decisione sulle statuizioni civili solo nel caso in cui la causa di estinzione sia sopravvenuta rispetto alla sentenza di primo grado, ma non se la prescrizione sia decorsa prima della pronuncia di primo grado. Nel caso di specie, ove in primo grado è stata pronunciata l'assoluzione perchè il fatto non sussiste e non è stata dichiarata la prescrizione che risultava già maturata al momento della pronuncia, la Corte non ritiene di poter pronunciare una "condanna virtuale" dell'imputato, con conseguente condanna dello stesso alla restituzione o al risarcimento del danno, potendo soltanto, tenuto conto dell'accertato interesse delle parti civili alla proposizione dell'appello, ferma l'assoluzione dell'imputato stesso pronunciata in primo grado, dichiarare l'assoluzione inefficace ai sensi dell'art. 652 c.p.p. ai fini dell'eventuale azione risarcitoria.

CODICE PENALE

TENTATIVO

Corte d'Appello, sentenza n. 598/2024 - Ud. 02/07/2024 - deposito 11/09/2024

In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.

La Corte di Appello, conformandosi alla giurisprudenza prevalente sul punto, accoglieva la doglianza difensiva con la quale, in luogo del reato di furto contestato nella forma consumata, veniva invocato il tentativo di furto avvenuto in un supermercato avente ad oggetto non la merce esposta ma il portafogli di una cliente che veniva sottratto dalla sua borsa.

L'azione furtiva in danno della ignara cliente veniva monitorato in tutte le sue fasi dagli addetti alla vigilanza del supermercato che intervenivano recuperando la refurtiva e impedendo all'imputato di uscire dall'esercizio commerciale.

Rilevava il Collegio come tale controllo diretto da parte degli addetti alla vigilanza del supermercato avrebbe impedito la consumazione del reato di furto che veniva quindi riqualificato nella forma tentata.

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Corte di Assise d'Appello, sentenza n. 4/2023 - Ud. 26/04/2023 - deposito 02/09/2024

L'imputato che fu parte integrante - pur se in un secondo momento - del programma delittuoso stabilito dagli altri concorrenti che prevedeva di rapinare la vittima, rapina sfociata poi nell'omicidio di quest'ultima, risponde di concorso anomalo ex art. 116 c.p. poiché ben consapevole della prevedibilità in concreto dell'esito infausto derivante dalla condotta delittuosa degli altri concorrenti. Nel caso di specie, la Corte di Appello in sede di rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione confermava la condanna dell'imputato per i delitti di rapina e di omicidio a titolo di concorso anomalo nel reato in quanto egli aveva aderito con la propria condotta colposa al piano delittuoso degli altri due concorrenti, complici, i quali avevano rapinato e aggredito la vittima provocandone la morte. Ed invero, l'imputato aveva assunto il ruolo di vedetta davanti alla casa della persona offesa mentre gli altri complici si introducevano nella abitazione di questa, e pertanto egli era partecipe del piano organizzato dagli altri due, pur se la decisione di fargli fare da palo fu estemporanea. Inoltre, costui aveva manifestato la sua adesione al delitto di rapina considerato che era prevedibile che gli altri correi avrebbero dovuto utilizzare violenza sulla vittima e minacciarla pur di ottenere quello che cercavano ossia il denaro in suo possesso nonché che tali soggetti avevano nelle ore precedenti consumato grandi quantità di alcool, elemento questo che poteva far presagire una perdita della capacità di autocontrollo. Né poteva valorizzarsi ai fini di una esclusione della responsabilità dello stesso la circostanza che egli si fosse poi recato dai Carabinieri per denunciare l'accaduto in quanto ciò non esclude una adesione al piano criminoso iniziale da parte dell'imputato ma al più evidenzia il tentativo di questo di allontanare da sé i sospetti di un suo coinvolgimento. Pertanto, doveva ravvisarsi la colpa in concreto necessaria ai fini dell'affermazione della responsabilità per il reato diverso commesso dai concorrenti a carico dell'imputato poiché quest'ultimo poteva ben prevedere l'escalation di violenza posta in essere dagli altri concorrenti essendosi determinato a farsi imbarcare nel piano criminoso già programmato.

CIRCOSTANZE

Corte d'Appello, sentenza n. 249/2024 - Ud. 22/03/2024 - deposito 12/03/2024

L'aggravante di cui all'art. 609 *ter* c. 1 n. 2) c.p., relativa all'uso di sostanze alcoliche, non può escludersi sulla base del fatto che l'imputato aveva avanzato delle semplici offerte alla p.o. senza che ciò implicasse una costrizione e una minorata difesa, in quanto la strumentalità era dimostrata dal fatto che pur avendo consapevolezza dello stato di alterazione già in atto nella vittima, l'imputato avesse continuato ad offrirle da bere per condurla ad un'alterazione ancor più grave, tale da renderla non pienamente consapevole della situazione.

Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava le censure mosse dalla difesa dell'imputato secondo cui la contestata aggravante di cui all'art. 609 *ter* c. 1 n. 2) c.p. nel reato di violenza sessuale, si sarebbe rivelata insussistente, emergendo in imputazione il riferimento all' "offerta" di bevute avanzata dall'imputato, condotta che non poteva pertanto qualificare una costrizione, ma che si inseriva nel contesto dell'assunzione volontaria da parte della vittima.

Secondo la difesa, infatti, la vittima, la quale aveva bevuto già prima di giungere al locale, aveva continuato a bene per conto suo cosicché la condotta dell'imputato di offrirle alcolici, peraltro avanzata

anche nei confronti di altre persone, era priva del rapporto di strumentalità rispetto allo stato di minorata difesa della vittima ai fini del reato di violenza sessuale.

La Corte ha ritenuto tale assunto privo di fondamento in quanto appariva evidente che l'imputato aveva approfittato dello stato di alterazione della vittima per poi condurla nel proprio ufficio e perpetrare le contestate condotte criminose.

PARTICOLARE TENUITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 588/2024 - Ud. 25/06/2024 - deposito 19/09/2024

Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame essendo a tal fine sufficiente che l'esistenza degli illeciti sia valutabile dal giudice chiamato a considerare la ricorrenza dei reati che, sommati a quelli della stessa indole, danno luogo all'abitudine nella nozione assunta dalla norma.

La Corte di Appello chiamata a giudicare in sede di rinvio sull'applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. si pronunciava per il rigetto di detta causa speciale di non punibilità che richiede una duplice condizione: la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento.

Rilevava come fosse preclusa l'applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. agli imputati il cui comportamento abituale fosse evincibile dal certificato penale dove risultavano condanne per delitti della stessa indole sia precedenti che successive alla commissione del reato sottoposto al giudizio della Corte.

Corte d'Appello, sentenza n. 515/2024 - Ud. 11/06/2024 - deposito 28/08/2024

Si può ritenere di particolare tenuità la condotta dell'imputato che in evidente stato di ebbrezza alcolica, in un momento di rabbia, abbia opposto resistenza agli agenti di polizia che lo invitavano ad allontanarsi dal tavolo di un bar in quanto tale condotta estemporanea era stata indotta dal suo stato di ubriachezza avuto riguardo anche all'incensuratezza dello stesso. Nella fattispecie, la Corte di Appello assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 337 c.p. ravvisando la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. perché, in stato di ebbrezza alcolica, alla richiesta da parte degli operanti di seguirlo dopo essere stato invitato ad allontanarsi senza esito e rappresentando un pericolo per terze persone, cominciava a opporre resistenza verso gli agenti colpendo con pugni e calci il separè dell'autovettura della polizia. I Giudici di Appello, nonostante affermavano l'esistenza del delitto de quo poiché l'adempimento d'ufficio posto in essere dagli agenti volto ad allontanare l'imputato era atto rientrante nei loro poteri d'ufficio ed era finalizzato a prevenire comportamenti pericolosi dello stesso dettati dall'ebbrezza alcolica, tuttavia ritenevano potesse applicarsi la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. per la modestia della condotta, ispirata ad un momento di rabbia ben potendo egli aver ritenuto ingiustificata la richiesta degli operanti che gli avevano detto di allontanarsi e trovandosi in evidente stato di ubriachezza.

Corte d'Appello, sentenza n. 482/2024 - Ud. 04/06/2024 - deposito 26/08/2024

Non può essere concessa la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. all'imputata che abbia commesso diversi reati della medesima indole di quello per cui si procede nel giudizio odierno. Nella fattispecie la Corte di Appello in sede di rinvio confermava la condanna comminata all'imputata dalla Corte di Appello di Ancona per il delitto tentato furto aggravato di merce varia per un valore complessivo di euro 53 tenuto conto che sussisteva la ragione ostativa al riconoscimento della esimente

di cui all'art. 131 *bis* c.p. ossia l'abitudine del comportamento in quanto risultavano giudizialmente accertati altre tre distinti e diversi reati contro il patrimonio dalla stessa commessi oltre che un'ulteriore condanna per un delitto di diversa indole.

Corte d'Appello, sentenza n. 448/2024 - Ud. 24/05/2024 - deposito 01/08/2024

Può essere applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* all'imputato che, incensurato, abbia posto in essere una condotta connotata da particolare tenuità a fronte di un episodio di oggettiva modestia. Nel caso di specie la Corte di Appello assolveva l'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza per aver provocato, mentre era alla guida della propria bicicletta, un incidente stradale trovandosi sotto l'effetto di sostanza alcoliche, così come rilevato dai prelievi ematici effettuati dopo il sinistro. Tuttavia, i Giudici di Appello applicavano all'imputato la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. in considerazione del fatto che egli, incensurato, era affetto da problemi di sordomutismo e di abuso di sostanze alcoliche e che si era trattato di un episodio di oggettiva modestia in quanto costui era caduto da solo a causa della precarietà dell'equilibrio provocato dal tenere una bottiglia in mano e dallo stato di ubriachezza, senza che nel sinistro fossero coinvolti altri soggetti.

Corte d'Appello, sentenza n. 548/2023 - Ud. 19/05/2023 - deposito 02/09/2024

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il delitto di cui all'art. 125 DPR 115/2000 nel caso di specie è integrato, sotto il profilo oggettivo, dalla mancata indicazione di somme che l'INPS aveva corrisposto all'imputato nell'anno precedente la presentazione dell'istanza; sotto il profilo soggettivo va osservato che le somme di cui trattasi erano sicuramente nella disponibilità dell'imputato all'epoca dell'istanza, senza che egli potesse invocare di non esserne avveduto o di aver pensato che non se ne dovesse tenere conto. Tuttavia, opera la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto stante l'episodicità del comportamento e l'obiettivo modestia dell'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (nel caso di specie, la differenza tra quanto dichiarato e quanto avrebbe dovuto esserlo era pari a circa 3.000 euro).

REATI CONTRO LA PA

Corte d'Appello, sentenza n. 516/2024 - Ud. 11/06/2024 - deposito 02/09/2024

La fattispecie criminosa di cui all'art. 341 *bis* c.p. richiede che l'azione si svolga in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, mentre non richiede che la frase oltraggiosa sia effettivamente percepita, essendo sufficiente ad integrare il reato la mera possibilità della percezione dell'offesa da parte dei presenti.

La circostanza che le frasi oltraggiose rivolte da un detenuto al direttore sanitario del carcere siano state pronunciate quando l'imputato si trovava nel corridoio di accesso all'ambulatorio, ove il medico si era recato a supporto di un collega vittima di atteggiamenti irrispettosi da parte di un altro detenuto con il quale era a visita, non esclude la sussistenza del reato di cui all'art. 341 *bis* c.p.. L'azione, infatti, è unitaria e compresa nel ristretto spazio ambulatorio - corridoio di accesso (spazio che costituisce indubbiamente luogo aperto al pubblico), nel quale deve ritenersi riscontrata la presenza di più persone. Invero, pur escludendo dal novero dei soggetti che concorrono a determinare la pluralità di persone presenti il collega della persona offesa, le frasi oltraggiose venivano comunque proferite dal detenuto alla presenza di un altro detenuto e di un agente di polizia penitenziaria. (Nel caso di specie, la Corte, accogliendo l'appello del Procuratore Generale, riformava la sentenza di primo grado, non

condividendo l'assoluzione pronunciata in quanto motivata su una selettiva limitazione dello spazio aperto al pubblico "rilevante" e delle "presenze", che escludeva dal novero dei soggetti rilevanti ai fini della pluralità di persone il detenuto e l'altro medico che si trovavano all'interno dell'ambulatorio, in base ad un criterio che, senza maggior approfondimento, privilegiava risolutivamente la maggiore prossimità fisica del solo agente di Polizia penitenziaria.)

Corte d'Appello, sentenza n. 507/2024 - Ud. 11/06/2024 - deposito 26/08/2024

Con riferimento al reato di oltraggio a pubblico ufficiale costituisce elemento costitutivo del reato il fatto che l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale avvenga alla presenza di almeno due persone, le quali pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente. Nel caso di specie, la Corte di Appello assolveva l'imputato perché il fatto non sussiste dal delitto di cui all'art. 341 bis c.p. per aver pronunciato espressioni oltraggiose nei confronti della capotreno alla quale aveva rivolto frasi del seguente tenore "troia", "puttana", "fai un lavoro di merda" una volta che lo stesso era stato invitato a scendere dal treno perché privo del titolo di viaggio a seguito dell'intervento di due altri agenti della Polizia ferroviaria. I Giudici di Appello, accogliendo le doglianze della difesa, ritenevano che difettasse l'elemento costitutivo della presenza di più persone al fine di integrare il reato di oltraggio a p.u., considerato che le espressioni ingiuriose erano state pronunciate dall'imputato alla presenza dei due soli agenti della Polizia ferroviaria i quali, seppure nei distinti ruoli, erano intenti alla medesima funzione di controllo e tutela della regolarità del procedere del treno. Pertanto, questi ultimi non potevano essere considerati soggetti estranei alla P.a. la cui presenza vale ad integrare il reato di cui all'art. 341 bis c.p.

Corte d'Appello, sentenza n. 429/2024 - Ud. 21/05/2024 - deposito 08/08/2024

La condotta dell'imputato che autorizzi con una ordinanza sindacale la costruzione di un manufatto avente caratteristiche di stabilità e permanenza in deroga agli strumenti urbanistici e alle previsioni di tutela paesaggistica ambientale non integra il delitto di cui 323 c.p. allorché siffatta condotta sia solo marginalmente orientata all'interesse privato ed abbia invece una finalità prettamente pubblicistica. Nella fattispecie, la Corte di Appello riformava la sentenza emessa dal giudice di primo grado che aveva condannato l'imputato il quale, in qualità di sindaco, aveva autorizzato in deroga alla normativa in materia edilizia e senza le dovute autorizzazioni ambientali la costruzione di un manufatto non amovibile adibito a ufficio della pro loco, manufatto realizzato per garantire la continuità dei servizi di assistenza turistica in precedenza svolti dagli uffici comunali e di aggregazione sociale ma che erano divenuti non più agibili a seguito del sisma del 2016. In particolare, secondo i Giudici di Appello non poteva ravvisarsi, sulla base delle risultanze istruttorie, la sussistenza del dolo intenzionale, presupposto necessario per la configurazione del delitto di abuso d'ufficio in quanto, sebbene l'imputato avesse autorizzato la costruzione dell'opera in deroga alla normativa ordinaria derivante dalla natura emergenziale, tuttavia non erano stati riscontrati accordi collusivi né benefici personali anche indirettamente patrimoniali dovendosi ritenere che la condotta del sindaco fosse orientata in via principale alla realizzazione dell'interesse pubblico, avendo egli collocato il manufatto all'ingresso della città allo scopo di adibire lo stesso ad attività di accoglienza e di sviluppo promozionale della città stessa.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 499/2024 - Ud. 07/06/2024 - deposito 10/09/2024

Difettano i presupposti per il riconoscimento dell'esclusione dell'imputabilità del prevenuto per vizio totale di mente emergendo con chiarezza, dalle perizie disposte in primo grado e nel giudizio di volontaria giurisdizione per la nomina di un amministratore di sostegno, come le condotte criminose, di violenza e minaccia, poste in essere ai danni della madre siano state conseguenza di uno stato mentale alterato dall'abuso di sostanze stupefacenti tale da non eliminare la capacità di intendere e volere bensì da scemarle sensibilmente. Nè alcun dubbio può porsi in ordine alla piena realizzazione del delitto di maltrattamenti in famiglia considerato che, sotto il profilo oggettivo, le condotte violente e minacciose riferite dalle dichiarazioni precise e reiterate della persona offesa ed il conseguente stato di prostrazione della vittima hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni di altri soggetti appartenenti al nucleo familiare e non; mentre sotto il profilo soggettivo il dolo generico è chiaramente sussistente essendosi trattato di condotte poste in essere dall'imputato al fine di opporsi alla madre che tentava di convincerlo a desistere dall'assunzione di stupefacenti nella consapevolezza dello stato di soggezione e prostrazione indotto dal proprio comportamento. Nessun rilievo in senso contrario può derivare dalla mancanza di documentazione sanitaria in relazione alle lesioni cagionate alla donna, la quale ha evitato di denunciare gli abusi nella speranza di recuperare il figlio fino a quando la situazione era diventata insostenibile. Tuttavia, pur non apparendo l'imputato meritevole delle attenuanti generiche visto il protrarsi della condotta maltrattante e il comportamento susseguente al reato, tenuto conto del contesto nel quale la condotta delittuosa è stata realizzata appare equo ridurre la pena inflitta in primo grado, mentre va respinta l'istanza di revoca della misura di sicurezza applicata stante la pericolosità dell'imputato per il suo perseverare nell'uso di sostanze stupefacenti da cui è prevedibile derivi un progressivo peggioramento delle sue condizioni psicofisiche.

Corte d'Appello, sentenza n. 498/2024 - Ud. 07/06/2024 - deposito 10/09/2024

L'elemento tipico del delitto di maltrattamenti in famiglia, rappresentato dall'abitudine della condotta, si riscontra nel caso di specie nel quale le emergenze investigative dimostrano come gli episodi aggressivi posti in essere dall'imputato ai danni della madre convivente si siano susseguiti nel tempo ed abbiano dato luogo ad uno stile di vita caratterizzato dalla sopraffazione, umiliazione e svilimento della persona offesa con condotte realizzate nella piena consapevolezza della loro lesività ancorchè originate dallo squilibrio psicofisico conseguenza dello stato di dipendenza da sostanza alcoliche e stupefacenti. Il quadro fornito dalle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalle dichiarazioni dei testi escussi, da cui emergono reiterati comportamenti violenti e minacciosi nei confronti della donna, consente di ritenere integrato al di là di ogni ragionevole dubbio il reato contestato per la cui realizzazione non è necessaria la finalità di agire per infliggere sofferenza alla persona offesa, bensì la consapevolezza che dai comportamenti imposti debba o possa derivare sofferenza per la vittima.

Corte d'Appello, sentenza n. 331/2024 - Ud. 19/04/2024 - deposito 04/09/2024

L'intenzione della persona offesa del delitto di maltrattamenti in famiglia di non procedere a querela, lungi dal costituire risultanza incoerente con la gravità degli episodi che l'avevano vista vittima, costituisce semmai ulteriore prova della condizione di costante paura (per sè e per i suoi figli) e di soggezione psicologica in cui era ridotta a vivere, costituendo anche tale atteggiamento di rassegnata e timorosa sottomissione del soggetto più debole rispetto a quello aggressivo e prevaricante del soggetto agente una manifestazione tipica del dipanarsi del rapporto fra i due coabitanti su di una sorta di "piano inclinato" tutto a sfavore della vittima.

Corte d'Appello, sentenza n. 318/2024 - Ud. 17/04/2024 - deposito 04/09/2024

Rispondono dei delitti di maltrattamenti e sequestro di persona gli imputati che in concorso tra loro mediante condotte commissive e omissive abbiano maltrattato i pazienti ricoverati presso una struttura socio-riabilitativa mediante reiterati atti di aggressione fisica e psicologica, con ricorso a violenze reiterate e ad affezioni psicologiche. Nella fattispecie l'imputato, legale responsabile e gestore di una struttura socio riabilitativa gestita da una associazione di volontariato in concorso con altri soci-lavoratori con mansioni di operatori socio assistenziali, aveva posto in essere condotte inumane e brutali verso gli ospiti della struttura, affetti da patologie fisiche e psichiatriche e pertanto portatrici di fragilità psicofisica, consistite in iniziative violenze fisiche e morali quali percosse con schiaffi, bastonate e pugni, privazione dei pasti, privazione della libertà personale mediante immobilizzazioni con nastri da imballaggio, nonché reiterate minacce e insulti giustificate come metodo educativo e deterrente rispetto ai comportamenti oppositivi delle vittime. I Giudici di Appello ritenevano gli imputati responsabili dei predetti delitti grazie al cospicuo materiale probatorio costituito dal narrato coerente e attendibile delle persone offese a cui si aggiungevano quali elementi di riscontro i filmati tratti dalle telecamere installate all'interno della struttura dai quali si evidenziavano drammatiche scene di vita quotidiana della comunità. In particolare, la Corte di Appello rigettava i motivi di gravame proposti dalla difesa degli imputati secondo cui le deposizioni delle vittime non potevano ritenersi attendibili in quanto questi erano affetti da patologie psichiche e che doveva ritenersi sussistente la scriminante dello stato di necessità dovuta alla difficile gestione dei pazienti che richiedevano condotte anche violente da parte degli operatori, ritenendo che molte delle vittime, seppur affetti da patologie fisiche psichiche, erano in grado di rendersi conto e di raccontare le sofferenze subite a seguito delle condotte degli imputati le quali il più delle volte erano poste in essere in assenza di qualsivoglia comportamento di ingestibilità da parte loro. Né poteva ravvisarsi la diversa qualificazione giuridica di siffatte condotte nella fattispecie di cui all'art. 571 c.p. in quanto il delitto di abuso di mezzi di correzione presuppone un nucleo di attività lecita oltre la quale l'agente si è illecitamente spinto, mentre nella caso di specie si trattava di iniziative aggressive e umilianti poste in essere in un contesto illecito, sulla base di una autonoma e repentina risoluzione e con modalità del tutto avulse dal verificarsi di intenzionali violazioni delle regole della comunità da parte dei pazienti ricoverati presso la struttura.

Corte d'Appello, sentenza n. 289/2024 - Ud. 12/04/2024 - deposito 06/08/2024

Il verificarsi di alcuni episodi maltrattanti connotati da particolare gravità non esclude il delitto di maltrattamenti in famiglia quando gli stessi si inseriscono in un contesto interpersonale viziato da un patologico squilibrio sin dalla sua fase genetica ed evolutosi fino a raggiungere forme sempre più ingravescenti e intollerabili. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di cui all'art. 572 c.p. nei confronti dell'imputato per le plurime condotte di violenza fisica e morale poste in essere nei confronti della compagna per motivi di gelosia e che erano proseguite con maggiore accanimento durante la gravidanza della donna e dopo la nascita del figlio fino a culminare in vere e proprie aggressioni fisiche anche alla presenza del bambino di pochi mesi. Il Collegio respingeva le censure della difesa secondo cui non era ravvisabile l'abitudine del delitto di maltrattamenti nella condotta dell'imputato in quanto gli atti aggressivi erano circoscritti a pochi episodi, così come riferito anche dalla madre della vittima che si era limitata a dire che non era la prima volta che accadevano fatti del genere anche in presenza del bambino. In particolare, i Giudici del gravame ritenevano attendibile il narrato della persona offesa dal quale si evinceva una situazione di costanti aggressioni e prevaricamenti dell'imputato nei confronti della stessa che si erano intensificati a seguito della nascita del figlio della coppia. Inoltre, a parere della Corte, non poteva valorizzarsi la remissione di querela da parte della persona offesa la quale era stata dettata dalla speranza di un cambiamento

nell'atteggiamento del partner che aveva promesso alla donna di intraprendere un percorso terapeutico psichiatrico per risolvere i propri problemi.

Corte d'Appello, sentenza n. 248/2024 - Ud. 22/03/2024 - deposito 12/08/2024

La linea di divisione che comporta il transitare da una condotta priva di rilevanza penale ad una condotta tipica di maltrattamenti in famiglia si realizza nei casi in cui il rapporto tra le parti non si connoti da una sostanziale parità, seppur produttiva di accesi dibattiti, ma si caratterizzi da un atteggiamento di netta predominanza di un coniuge in danno dell'altro, tale da annientarne il dissenso anche mediante il ricorso ad atti di sopraffazione psico-fisica. Nella fattispecie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato per aver posto in essere plurimi episodi di violenza e minaccia nei confronti della moglie per motivi di gelosia o di tipo patrimoniale. In particolare, la donna, affetta da una patologia invalidante, veniva quotidianamente sottoposta a minacce e violenze al punto da essere costretta assieme alla madre a lasciare l'abitazione coniugale e a farsi assistere da due persone incaricate di scortarla per poter far ritorno nella propria casa. I Giudici di Appello ritenevano integrato il delitto di cui all'art. 572 c.p. in ragione delle continue violenze fisiche e verbali commesse dall'imputato nei confronti della vittima la quale si trovava in una condizione di sofferta sottomissione personale, tuttavia rideterminavano la pena concedendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche tenuto conto che le condotte delittuose emerse, seppur gravi e potenzialmente idonee ad arrecare maggiori danni, non erano risultate produttive di macroscopiche lesioni personali e di un danno morale che, seppur sofferto, si iscriveva in un rapporto interpersonale tra i coniugi che si era deteriorato nel tempo.

Corte d'Appello, sentenza n. 447/2023 - Ud. 21/04/2023 - deposito 05/08/2024

Nei reati di violenza domestica, la capacità reattiva della presunta vittima e l'assenza di un atteggiamento di passività non esclude la configurabilità del delitto di cui all'art. 572 c.p. quando gli atti di reazione si inseriscono in un contesto di un rapporto di tipo non paritario ma connotato da sopraffazioni psicologiche e minacce verso la persona offesa intenta a far valere il proprio libero pensiero su situazioni di normale vita quotidiana. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'imputato il quale, sotto l'effetto di alcool e stupefacenti, aveva assunto un atteggiamento di prevaricazione nei confronti della compagna caratterizzato da insulti e contumelie ai suoi danni così da costringerla a lasciare la casa dove viveva assieme allo stesso e a rivolgersi ad una associazione a sostegno delle donne maltrattate. In particolare, i Giudici di Appello rigettando le doglianze della difesa secondo cui la vittima non subiva un atteggiamento di passività ma aveva un atteggiamento reattivo, considerato che gli episodi avvenivano in un contesto di litigiosità reciproca, evidenziavano che dal racconto lineare della vittima nonché da quello dei testimoni si evinceva l'esistenza di ripetuti atti di violenza fisica e morale dell'imputato verso la donna. Inoltre, il fatto che la stessa decidesse di non restare zitta non riportava il rapporto su un piano di parità tenuto conto che l'imputato non si fermava affatto, ma le imponeva il silenzio con le mani e l'aggrediva fisicamente.

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 479/2024 - Ud. 04/06/2024 - deposito 26/08/2024

Va accolto l'appello del Procuratore Generale e per l'effetto va riformata la sentenza di primo grado che ha riqualificato le fattispecie contestate di rapina, lesioni ed estorsione, derubricandole rispettivamente in furto semplice, percosse ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sulla base di argomentazioni in gran parte contrarie alle effettive risultanze processuali. Nel caso di specie l'imputato, usando violenza sulla persona offesa - una minorenni con la quale aveva avuto un relazione - le aveva sottratto il cellulare, richiedendole 60 euro per la riconsegna del bene, e la minacciava di morte. Dalle dichiarazioni testimoniali e della persona offesa risulta provato che l'imputato aveva sottratto il telefono alla ragazza, mediante precisi atti di violenza costituiti in calci e pugni da lui sferrati alla giovane: correttamente, quindi, il fatto va qualificato come rapina, secondo la sua originaria contestazione. Inoltre, il certificato medico del pronto soccorso riporta una prognosi di due giorni, segno di una limitata, pur lieve, capacità funzionale e la ragazza aveva riferito di non aver potuto camminare liberamente a causa dell'indolenzimento della gamba: non può dunque dubitarsi che la condotta violenta dell'imputato le avesse cagionato uno stato di malattia, propriamente intesa, quale riduzione della funzionalità di un qualche organo o arto ed il reato andrà riqualificato come lesioni, come in origine contestato. Da ultimo, non è dato sapere con certezza, stante le versioni altalenanti sul punto, se l'imputato avesse una legittima pretesa di essere risarcito di 60 euro da parte della ragazza, pertanto, non si può valutare se essa sarebbe potuta, o meno, essere azionata in sede giudiziaria. Ne segue che non è corretta la derubricazione del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Corte d'Appello, sentenza n. 416/2024 - Ud. 20/05/2024 - deposito 30/07/2024

Risponde del delitto di omicidio stradale aggravato e di fuga del conducente in caso di omicidio stradale l'imputato che, dopo aver assunto sostanze stupefacenti, mettendosi alla guida di una autovettura cagioni la morte della vittima per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché per inosservanza delle norme disciplinanti la circolazione stradale stante la forte velocità cui lo stesso viaggiava. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per omicidio stradale nei confronti dell'imputato il quale dopo aver preso le chiavi dell'automobile della propria fidanzata, mettendosi alla guida dell'autovettura e viaggiando ad altissima velocità, aveva causato la morte di un altro automobilista che si stava immettendo nella carreggiata. Il Collegio disattendendo le doglianze della difesa dell'imputato riteneva sussistenti tutti gli elementi di prova a carico dello stesso, in quanto la dinamica del sinistro e gli ulteriori riscontri probatori davano atto della presenza di costui alla guida del veicolo considerato che non era stata da quest'ultimo fornita una diversa ricostruzione dei fatti e considerato altresì che alcuni testimoni lo avevano visto allontanarsi a seguito dell'impatto. Inoltre, la condotta negligente e pericolosa veniva ritenuta causa esclusiva dell'evento morte in quanto dai rilievi effettuati al momento del fatto vi era la totale assenza di segni di frenata sull'asfalto e l'autovettura ove viaggiava la vittima veniva rinvenuta a 50 metri dal punto effettivo del sinistro, spostamento questo riconducibile all'energia cinetica impressa dal veicolo di maggior peso e massa guidato dall'imputato. Da ultimo, era stato dimostrato che l'imputato avesse assunto sostanza stupefacente precedentemente al sinistro sulla base di più elementi; in primo luogo dai risultati delle analisi del sangue e non delle urine e in secondo luogo dalla circostanza che egli, successivamente all'incidente, avesse utilizzato il telefono cellulare di un passante per contattare unicamente la compagna dopo essere scappato dalla casa di quest'ultima in un momento di scarsa lucidità, avuto riguardo anche al provvedimento di revoca della patente sullo stesso gravante.

Corte d'Appello, sentenza n. 282/2024 - Ud. 12/04/2024 - deposito 06/08/2024

Gli episodi di accesa conflittualità insorti tra il proprietario dell'immobile locato, da una parte, e il conduttore dell'immobile ed il soggetto con quest'ultimo dimorante, dall'altra, determinatisi a cagione

dell'insorgere di plurimi inadempimenti, reciprocamente lamentati, alle obbligazioni del contratto locativo, non possono essere ricondotti nell'alvo del delitto di cui all'art. 612 bis c.p.; dovendosi, invece, limitare il riconoscimento di una effettiva rilevanza penale a quelle singole condotte di minaccia verbale e/o di danneggiamento di beni altrui con minaccia alla persona, poste in essere in più occasioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in tutti quei casi in cui il contenzioso civilistico *inter partes* aveva debordato in ambito penalistico.

Corte d'Appello, sentenza n. 246/2024 - Ud. 22/03/2024 - deposito 12/08/2024

Non è affetta da vizio di contraddittorietà logica la motivazione di una sentenza recante assoluzione degli imputati per alcune condotte e condanna per altre ad esse strettamente connesse nel caso in cui l'episodio in contestazione si caratterizzi per un rapido dinamismo, in quanto svoltosi in più fasi e con la compresenza di più persone, non prestandosi pertanto le plurime fasi dell'unico episodio – sia per la tipologia di condotte via via succedutesi, sia per la differente identità di coloro che si erano dedicati all'una o all'altra fase – ad una interpretazione di tipo “statico”. Nel caso di specie, la Corte di Appello di Perugia ha ritenuto immune da censure la motivazione della sentenza di primo grado che aveva assolto gli imputati – i quali avevano partecipato, con un gruppo di 50/60 persone, ad una protesta per la sconfitta della squadra di calcio della Ternana – dal reato di lancio di fumogeni e bombe carta, condannandoli invece per il delitto di violenza privata, essendo emerso come alcuni dei manifestanti, identificati negli imputati, avevano bloccato l'autobus invadendo in massa la carreggiata ed accerchiandolo (condotta integrante il reato di cui all'art. 610 c.p.), mentre altri non compiutamente identificati avevano iniziato a lanciaarvi contro petardi e fumogeni.

Corte di Assise d'Appello, sentenza n. 4/2024 - Ud. 26/06/2024 - deposito 16/09/2024

Risponde di omicidio preterintenzionale l'imputato che raggiunga la vittima in fuga, la colpisca al volto e al corpo provocandone la caduta a terra e la continui a colpire mentre si trovi ancora a terra per poi allontanarsi dopo essersi accertato che la stessa sia inanimata. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'art. 584 c.p. per aver, a seguito di una lite per futili motivi relativa ad un diverbio sul ristoro di un piccolo sinistro stradale, fatto scendere la vittima dall'auto per poi inseguirla e picchiarla ripetutamente con violenza tale da farla cadere a terra in maniera definitiva per poi allontanarsi dal luogo dei fatti. I Giudici di Appello ritenevano provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese da altri soggetti, suffragate dalle immagini estrapolate dalle telecamere e da altri atti comprese le dichiarazioni del prevenuto stesso secondo cui l'imputato era intervenuto a seguito di un incidente che vedeva coinvolto un suo amico il quale si trovava a bordo di una bicicletta e aveva ingaggiato successivamente una colluttazione con un amico dell'automobilista in due diverse fasi; in un primo momento colpendolo con calci e pugni e poi in un secondo momento inseguendolo e continuando a colpirlo spingendolo a terra e constatando che lo stesso era senza vita. Pertanto, l'azione lesiva era casualmente connessa al decesso, intervenuto quale sviluppo evolutivo della condotta dell'imputato.

Corte d'Appello, sentenza n. 206/2024 - Ud. 11/03/2024 - deposito 02/09/2024

La condotta dell'imputato che in qualità di pubblico ufficiale effettui diversi accessi con le proprie credenziali nel sistema SICP, protetto da misure di sicurezza, nel corso di solo 12 giorni al fine di monitorare l'eventuale iscrizione del proprio superiore nel registro degli indagati integra il delitto di cui all'art. 615 *ter* c.p. Nel caso di specie, la Corte di Appello riformando la sentenza di primo grado

condannava l'imputato per il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico in quanto utilizzando le proprie credenziali aveva effettuato cinque diversi accessi nell'arco di 12 giorni all'interno del sistema informatico SICP senza alcuna giustificazione, considerato che siffatti accessi erano stati realizzati al solo fine di conoscere gli atti relativi ad un procedimento penale a carico della dirigente dell'ufficio ove egli lavorava e se quest'ultima fosse stata iscritta nel registro degli indagati atteso che vi erano dei rapporti di inimicizia tra i due. I Giudici di Appello, rigettando la ricostruzione proposta dal giudice di prime cure, ritenevano che tali accessi non potevano essere ritenuti dei "seguiti" relativi ad altre denunce e in diretta connessione con l'assolvimento delle funzioni cui era incaricato l'imputato in quanto erano emersi elementi probatori, tra i quali vi erano gli ordini di servizio della procura della Repubblica ove il prevenuto lavorava, da cui emergeva che l'imputato non aveva alcun interesse lecito a verificare se il proprio superiore fosse stato iscritto nel registro degli indagati, tenuto conto altresì che nessun seguito fosse stato poi effettivamente depositato. Sussisteva pertanto anche l'elemento soggettivo del reato in oggetto e cioè la presenza di ragioni private che giustificavano l'accesso abusivo al SICP. Di conseguenza doveva ritenersi provata la condotta di cui all'art. 615 *ter c.p.*

Corte d'Appello, sentenza n. 527/2023 - Ud. 15/05/2023 - deposito 02/09/2024

Sussiste la necessità di derubricare il tentativo di omicidio nel meno grave delitto di lesioni personali aggravate, con conseguente rivisitazione *in melius* del trattamento sanzionatorio, quando i parametri in tema di accertamento dell'*animus necandi* dimostrano la non idoneità dell'azione- apprezzata in concreto, con una prognosi *ex post*, ma con riferimento alla situazione che si presentava *ex ante* all'imputato - ad aggredire o porre in pericolo il bene della vita del soggetto passivo tutelato dalla norma incriminatrice.

Nel caso di specie i Giudici di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenevano integrato non l'omicidio tentato, bensì il delitto di lesioni personali aggravate, in quanto la localizzazione del colpo - indice di un'azione repentina ed estemporanea - le dimensioni ridotte dell'arma, nonché l'atteggiamento dell'imputato di non insistere nel compimento della condotta lesiva, dimostravano la mancanza della volontà omicidiaria in capo allo stesso.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, sentenza n. 620/2024 - Ud. 09/07/2024 - deposito 13/09/2024

La circostanza secondo la quale il Notaio rogante si sia assunto la responsabilità di aver controllato in maniera insufficiente i registri catastali e di non essersi accorto della modifica del numero della particella lo rende, al più, responsabile quale professionista del mancato controllo, non invece responsabile del reato di truffa commesso dal solo proprietario dell'immobile, perfettamente consapevole del vincolo ipotecario gravante sullo stesso e dunque unico beneficiario del ricavato scaturente della vendita.

Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava le censure mosse dalla difesa dell'imputato secondo cui il reato di truffa fosse ascrivibile al solo Notaio, nel momento in cui questi offriva la garanzia per l'acquisto di un immobile libero da ipoteche, oneri e vincoli pregiudiziali al momento del rogito. Al contrario, i Giudici di Appello specificavano come il Notaio potesse essere eventualmente chiamato a rispondere quale professionista del mancato controllo, non invece della perfetta conoscenza, dolosamente taciuta, da parte del solo imputato dei vincoli ipotecari gravanti sull'immobile, tanto che lo stesso aveva continuato a pagare le rate per evitare il pignoramento, sino al momento in cui l'acquisto

veniva perfezionato; circostanza quest'ultima che rendeva l'imputato unico responsabile della condotta contestata, essendo il diretto interessato alla vendita e, per l'effetto, unico beneficiario della somma pagata.

Corte d'Appello, sentenza n. 618/2024 - Ud. 09/07/2024 – deposito 03/09/2024

Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno.

La Corte di Appello riqualificava il reato nel delitto di truffa (così come originariamente contestato) dopo che il giudice di primo grado aveva ricondotto il fatto nella fattispecie di appropriazione indebita sul rilievo che non vi fosse coincidenza tra il soggetto indotto in errore e il soggetto passivo poiché l'imputata, nella sua qualità di consulente aziendale, aveva consapevolmente posto all'incasso degli assegni recanti la falsa sottoscrizione del legale rappresentante della ditta cliente inducendo in errore l'impiegato dell'istituto di credito con conseguente danno per il suo cliente.

Contrariamente a quanto stabilito dal giudice di primo grado, la Corte ha ritenuto sussistente il reato di truffa escludendo, in presenza di un nesso causale tra l'induzione in errore, il profitto e il danno, la necessaria coincidenza tra il soggetto passivo e quello che ha subito il danno patrimoniale.

Corte d'Appello, sentenza n. 603/2024 - Ud. 02/07/2024 – deposito 13/09/2024

Integra minaccia rilevante ai sensi dell'art 629 c.p. la richiesta di denaro in cambio dell'adempimento dell'obbligo di restituire la res illecitamente sottratta al legittimo proprietario, stante l'influenza che detta condotta comporta sulla libera determinazione del soggetto passivo.

Nello specifico la Corte evidenziava come colui che sia stato privato illecitamente di un determinato bene conserva oltre al diritto alla restituzione, anche l'aspettativa morale di riacquistarlo. Nella fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte, la persona offesa veniva ritenuta vittima di una minaccia implicita, stante la prospettiva, da parte del reo, della mancata restituzione della res sottrattagli, nello specifico un orologio di valore, come conseguenza del mancato versamento della somma demandata, ovvero 500,00 euro.

Corte d'Appello, sentenza n. 585/2024 - Ud. 25/06/2024 – deposito 16/09/2024

La sentenza passata in giudicato avente ad oggetto il reato di rapina non rappresenta un'ipotesi di bis in idem rispetto alla condotta oggetto del procedimento sottoposto all'attenzione della Corte, ovvero l'indebito utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, stante la distinta obiettività giuridica tra le fattispecie.

Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava le censure mosse dalla difesa dell'imputato che prospettava la tesi della continenza tra le condotte contestate e quelle oggetto di giudicato per rapina pluriaggravata giudicata con sentenza della Corte di Appello, irrevocabile il 19/06/2018. In particolare, i Giudici di Appello rilevavano che la condotta ex art. 55 co. 9 D.LVO 231/2007 non presuppone necessariamente l'illecita sottrazione dello strumento di pagamento, sostanziandosi dunque, come autonoma e differente, pertanto passibile di separato giudizio.

Corte d'Appello, sentenza n. 490/2024 - Ud. 04/06/2024 – deposito 26/08/2024

Commette il delitto di furto l'imputato che pur essendosi dimesso dalla carica di amministratore unico di una società, effettui un bonifico dal conto corrente della suddetta società, con accredito presso altra società di cui il predetto era socio amministratore unico, realizzando così un profitto di pari importo in

danno della detta azienda. Nel caso di specie la Corte di Appello condannava l'imputato per il delitto di furto per aver effettuato un bonifico sul conto corrente della società dalla quale si era dimesso dalla carica di amministratore unico per accreditarlo presso altra società di cui era egli stesso amministratore unico, rigettando le doglianze della difesa secondo cui la somma prelevata corrispondeva ad un rimborso che lo stesso aveva diritto di ricevere quale amministratore unico in quanto la delibera della nuova assemblea dei soci indicava come l'imputato, quale nuovo amministratore, aveva diritto al mero rimborso delle spese e non a compensi. Inoltre, alcuni testimoni avevano affermato che l'imputato non aveva mai chiesto rimborsi spese ed anzi, subito dopo essersi dimesso, aveva immediatamente prelevato il denaro prima della revoca delle deleghe, effettuando un bonifico con la giustificazione "compensi amministratore". Per tali ragioni la condotta dell'imputato integrava il delitto di furto, tuttavia, come osservato dal P.G. al primo dovevano essere applicate le circostanze attenuanti generiche alla luce della inesistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento, aggravante non contestata e neppure ipotizzabile.

Corte d'Appello, sentenza n. 167/2024 - Ud. 27/02/2024 - deposito 26/08/2024

Gli imputati devono essere assolti con formula piena dal reato di tentata estorsione quando dal tenore complessivo dei colloqui, intercorsi tra questi ultimi e la parte civile, non emergono toni violenti o minacciosi e non risulta la prova circa l'esatta quantificazione del danno.

Nel caso di specie, l'assoluzione degli imputati scaturiva dalle dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento dal querelante e da altri testimoni, nonché dalle dichiarazioni spontanee rese dagli stessi imputati oltre che dalle trascrizioni delle conversazioni intercorse tra le parti e registrate dalla parte civile. In particolare, da queste ultime non emergevano toni violenti e minacciosi, quanto piuttosto la volontà di concludere un accordo conveniente per tutte le parti.

Pertanto, la Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, assolveva gli imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

PROSTITUZIONE

Corte di Assise d'Appello, sentenza n. 3/2024 - Ud. 29/05/2024 - deposito 18/09/2024

La condotta dell'imputato che effettuò, organizzò e finanziò in prima persona il trasferimento illegale di donne provenienti dalla Nigeria all'Italia al fine di destinarle all'esercizio della prostituzione integra i delitti di cui agli artt. 3 co. 1 e 2 L. 75/1958 e 12 co. 3 D.Lvo. n. 268/1998. Nel caso di specie l'imputato aveva organizzato il trasferimento dalla Nigeria delle vittime anticipando i costi con l'accordo di restituzione dell'intera somma e una volta che queste giungevano in Italia le aveva prelevate e accompagnate presso la propria abitazione ove venivano costrette a svolgere l'attività di meretricio i cui proventi venivano a lui consegnati a seguito di minacce e violenze, nonché le aveva, in alcune occasioni, costrette a subire violenze sessuali. In particolare i Giudici di Appello ritenevano provata la penale responsabilità dell'imputato dal narrato coerente e attendibile delle persone offese nonché dalle deposizioni degli agenti di p.g. che avevano riferito delle indagini compiute a seguito della denuncia ricevuta da una delle donne dalla quale risultava che l'utenza telefonica con cui la persona offesa aveva intrattenuto rapporti era quella dell'imputato sia quando ella si trovava ancora in Nigeria che quando era sopraggiunta in Italia e che l'abitazione dell'imputato era abitualmente adibita ad attività di prostituzione.

MISURE DI SICUREZZA

Corte d'Appello, sentenza n. 510/2024 - Ud. 11/06/2024 - deposito 02/09/2024

Va confermata la decisione in ordine all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, a pena espia, dell'imputato dal territorio italiano ex art. 235 c.p. in quanto il giudizio di pericolosità sociale è stato espresso dal giudice di prime cure sulla base di fattori congruenti ed appropriati desunti dalle condotte delittuose e delle connotazioni di personalità evidenziate dai fatti. Invero, la valutazione di sintesi ex art. 235 c.p. richiama la condizione di soggetto senza fissa dimora, privo di risorse reddituali e patrimoniali, privo di un'attività lavorativa, gravato da precedenti di polizia e la commissione in un breve arco di tempo (pochi mesi) di fatti integranti rapina, estorsione, lesioni, minacce, danneggiamenti, atteggiamenti vessatori in danno di vari commercianti unitamente al valore per nulla irrisorio del profitto conseguito, definiscono una personalità pervicacemente incline alla reiterazione di reati, per questo socialmente pericolosa.

REATI FALLIMENTARI

Corte d'Appello, sentenza n. 590/2024 - Ud. 25/06/2024 - deposito 12/08/2024

Va confermata la condanna comminata in primo grado per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, risulta con certezza, dalla relazione e dalla dichiarazione testimoniale del curatore, che lo stesso era stato amministratore unico della società dichiarata fallita e, successivamente, fino alla dichiarazione di fallimento, amministratore di fatto della stessa.

Corte d'Appello, sentenza n. 488/2024 - Ud. 04/06/2024 - deposito 26/08/2024

Il soggetto che assume la carica di amministratore della società è formalmente tenuto ad aggiornare le scritture contabili, a nulla rilevando che la società fosse di fatto inattiva da data antecedente l'assunzione della carica sociale. Parimenti non assume alcuna rilevanza il fatto che l'imputato - nominato amministratore con funzione di cd "testa di legno" allorché la società aveva di fatto cessato ogni attività - non fosse mai entrato in materiale possesso delle scritture contabili in quanto era suo onere reclamarne la consegna essendone divenuto il formale detentore con l'assunzione della carica sociale, carica che avrebbe potuto rifiutare se non messo in grado di svolgere adeguatamente. La circostanza che l'imputato sia di fatto scomparso, rendendosi irreperibile al curatore fallimentare, induce a ritenere che il suo fine fosse proprio quello di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, impedendo agli organi fallimentari di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della società occultando o comunque non tenendo le scritture contabili a tale specifico fine. Risulta, quindi, integrato in capo all'imputato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

Corte d'Appello, sentenza n. 481/2024 - Ud. 04/06/2024 - deposito 26/08/2024

L'imputato che in qualità di amministratore unico di una srl sottragga consapevolmente la documentazione contabile rendendo oggettivamente impossibile la ricostruzione dei movimenti finanziari e patrimoniali della società commette il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Nella fattispecie, la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato che quale titolare di una società che svolgeva attività edile aveva consapevolmente omesso di tenere regolarmente la contabilità a seguito

della crisi della attività allo scopo di rendere maggiormente difficile la ricostruzione del movimento degli affari patrimoniali. In particolare, secondo quanto accertato dal curatore fallimentare egli non aveva mai consegnato la documentazione contabile né l'elenco dei creditori e tali omissioni, a parere dei Giudici di Appello, non potevano essere determinate da negligenza o sciatteria in quanto esse, unitamente alle forti difficoltà di sotto il profilo economico e finanziario, avrebbero reso maggiormente difficile la ricostruzione del patrimonio della società ormai in crisi.

Corte d'Appello, sentenza n. 368/2024 - Ud. 07/05/2024 - deposito 29/07/2024

Le coordinate operazioni societarie volte a distrarre i beni della società di cui gli imputati rivestivano la qualità di socio unico e di amministratore unico sottraendoli così alla garanzia dei creditori sociali integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Nel caso di specie, gli imputati in concorso tra loro avevano posto in essere più operazioni societarie al fine di distrarre i beni della società fallita in danno degli interessi dei creditori. Era emerso dalle dichiarazioni del curatore nonché dalla documentazione in atti che le operazioni di conferimento di due rami di azienda a due costituenti società da parte e la successiva cessione della partecipazione ad esse erano state effettuate con modalità tali da distrarre i beni della società fallita in danno dei creditori. In particolare, la società di cui uno degli imputati era amministratore unico e l'altro socio aveva disposto di gran parte dei propri beni e delle poste attive in favore delle neo-società costituite. A seguito di tali conferimenti nelle società interamente partecipate dalla società principale poi fallita, quest'ultima soltanto due mesi più tardi cedeva le quote di partecipazione delle neocostituite società al prezzo formale dei soli capitali sociali, senza tener conto dei notevoli patrimoni in esse conferiti. In altri termini, uno degli imputati, legale rappresentante della società proprietaria di quella in procinto di fallire, con la partecipazione dell'altro concorrente amministratore unico della stessa società, si era disfatto dei beni di quest'ultima, sottraendoli alla garanzia dei creditori sociali, per rientrarne poi in possesso, quale rappresentante di altra società a lui riferibile, con tutto il patrimonio ad esse afferente ad un prezzo irrisorio. Pertanto, la società di cui facevano parte gli imputati si era definitivamente spogliata dei propri beni e poste attive in danno del ceto creditorio dell'imminente procedura fallimentare.

STUPEFACENTI

Corte d'Appello, sentenza n. 332/2024 - Ud. 19/04/2024 - deposito 04/09/2024

La detenzione di 15,8 grammi lordi di eroina, pari a 236 dosi medie, il rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato di un bilancino di precisione, di vari pezzi di cellophane, carta stagnola e buste di plastica da cui erano stati ritagliati pezzi rotondi sono elementi che, secondo dati di comune esperienza, risultano coerenti con un'attività di confezionamento di singole dosi di stupefacente in involucri termosaldati. Inoltre, le numerose telefonate ricevute dall'imputato da numeri sconosciuti allorché si trovava in caserma per essere arrestato, delle quali l'imputato stesso non ha fornito una spiegazione credibile, è circostanza perfettamente calzante con la situazione tipica di chi, tornando in sede con il "rifornimento" di stupefacente, viene immediatamente cercato con insistenza dai clienti. Si aggiunga che la sentenza impugnata manca di spiegare come l'imputato, definito apparentemente privo di stabile occupazione lavorativa, abbia potuto procurarsi così consistenti risorse monetarie necessarie ad acquistare, in un sol colpo, tutta quella eroina. Anche tale elemento appare del tutto coerente con la destinazione della droga allo spaccio e con la prospettiva di un acquisto "in conto vendita" dello

stupefacente. Si deve quindi ritenere accertata, al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale dell'imputato per il fatto-reato ascrittogli che, solo in considerazione del dato ponderale ad esso sotteso, deve essere riqualificato nella fattispecie del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990. (Nel caso di specie, la Corte di Appello, in accoglimento del gravame formulato dal Procuratore Generale, ha riformato la sentenza di primo grado che assolveva l'imputato dal contestato delitto di cui all'art. 73, c. 1, DPR 309/1990 ritenendo che il quantitativo di droga rinvenuto sulla sua persona non fosse destinato allo spaccio, ma rappresentasse un cospicuo approvvigionamento per l'uso personale durante il periodo delle restrizioni dovute alla pandemia, essendo egli un assuntore abituale. La Corte, al contrario, ha valutato le risultanze emerse dalla parziale rinnovazione istruttoria compatibili con la finalità di spaccio, con conseguente condanna dell'uomo.)

GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO

PARTICOLARE TENUITÀ

Tribunale di Spoleto, sentenza n. 1053/2024 - Ud. 19/06/2024 - deposito 10/07/2024

In tema di guida in stato di ebrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebrezza, stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura, con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli. Se, dunque, risulta integrata la fattispecie di reato, avendo il test rilevato un tasso alcolemico superiore al limite consentito, e in mancanza della predetta prova contraria, tuttavia va riconosciuta l'operatività dell'art. 131 *bis* c.p. in ragione del superamento del tasso soglia solo in misura minima e del comportamento complessivo dell'imputato, elementi che consentono di concludere per un ridottissimo grado di offensività dell'illecito. Sebbene, infatti, la contravvenzione contestata sia ricompresa tra i reati di pericolo presunto, non può escludersi che, accertata la situazione pericolosa e tipica, non resti al giudice uno spazio per apprezzare in concreto il possibile impatto pregiudizievole rispetto al bene tutelato.

Tribunale di Terni, sentenza n. 232/2024 - Ud. 26/02/2024 - deposito 27/05/2024

L'aggressione realizzata dai tre imputati, alle 2 di notte, ai danni della persona offesa, a seguito della quale quest'ultima riportava lesioni giudicate guaribili in sei giorni, va considerata di particolare tenuità, sia per le modalità della condotta, svoltasi nell'arco temporale di neanche un minuto, sia per la tenuità delle offese arrecate ai beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici. Non ostano all'applicazione della causa di non punibilità nemmeno i limiti edittali previsti dalle fattispecie contestate, nè le condizioni personali degli imputati, il cui comportamento non risulta abituale ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p..

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Tribunale di Terni, sentenza n. 629/2024 - Ud. 27/05/2024 - deposito 27/05/2024

Non può affermarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato abbia ricevuto dall'esterno, o abbia mai utilizzato, il telefono cellulare rinvenuto dagli agenti di polizia penitenziaria durante una perquisizione straordinaria nella cella ove erano collocati, oltre all'imputato, un altro detenuto. Il solo fatto che il compagno di cella avesse a disposizione l'apparecchio, che stava utilizzando al momento della perquisizione, non prova che anche l'imputato ne abbia usufruito, nè si ritiene che le dichiarazioni dell'imputato stesso successive al rinvenimento del telefono, astrattamente animate dalle più svariate motivazioni e non necessariamente veritiere, possano avere una qualche valenza probatoria.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Tribunale di Spoleto, sentenza n. 1158/2024 - Ud. 05/07/2024 - deposito 05/07/2024

Va assolto perchè il fatto non sussiste l'imputato del delitto di maltrattamenti in quanto risulta dalle dichiarazioni della P.O., riscontrate dalle dichiarazioni testimoniali, che tra i due esisteva un rapporto di convivenza connotato talvolta da litigi in cui entrambi i soggetti solevano agire con modalità aggressive, ma non è possibile affermare con certezza che l'uomo avesse un atteggiamento prevaricatore sulla donna tale da imporre un regime di vita oggettivamente vessatorio, così come richiesto dalla norma incriminatrice. Inoltre, nella condotta dell'imputato mancherebbe il necessario requisito dell'abitudine, avendo la persona offesa riferito di singoli episodi, nonchè l'intenzione di ledere l'integrità fisica e morale della compagna.

Tribunale di Terni, sentenza n. 397/2024 - Ud. 28/03/2024 - deposito 27/05/2024

Le dichiarazioni delle persone offese non consentono di ritenere configurato il reato di maltrattamenti in quanto presentano diversi profili di inattendibilità, avendo in sede dibattimentale fornito una versione differente da quella resa in sede di indagini, senza fornire spiegazioni o fornendo una spiegazione generica e dubbia. Detta inattendibilità è ulteriormente attestata dal clima conflittuale in cui sono state rese le denunce e fornite le SIT, con conseguente interesse, da parte delle P.O., a fornire inizialmente una versione loro favorevole. Alla conflittualità familiare, che le P.O. hanno riferito porsi su un piano paritetico, sono inoltre riconducibili le numerose chiamate alle Forze dell'ordine, ed essa non è da sola idonea ad integrare il delitto di maltrattamenti, che richiede una serie abituale di condotte vessatorie che cagionano un significativo stato di sofferenza: tali non possono reputarsi le grida o le offese verbali di reazione all'altrui aggressività. Per quanto riguarda il reato di lesioni, lo stesso è perseguibile a querela, che però (oltre che essere stata rimessa ripetutamente) non risulta essere mai stata presentata, ed in tutte le dichiarazioni rese dalla P.O. emerge la volontà di non voler agire legalmente verso l'imputato.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Tribunale di Spoleto, sentenza n. 1203/2024 - Ud. 15/07/2024 - deposito 15/07/2024

Il semplice pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura non è sufficiente a costituire, di regole, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo e ad indurre la conclusione del contratto, ma concorre a realizzare la materialità del delitto di truffa quando sia accompagnato da un "*quid pluris*", da un malizioso comportamento dell'agente, da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull'apparente onestà delle intenzioni del

soggetto attivo e sul pagamento degli assegni. Va, quindi, assolto dal delitto di truffa, perchè il fatto non sussiste, l'imputato legale rappresentante di una società che abbia acquistato materiale igienico dalla persona offesa mediate due assegni bancari, di cui uno scoperto e uno protestato per mancanza di conformità tra la firma e lo specimen depositato.

L'imputato, che, peraltro non risulta aver firmato nè consegnato gli assegni di fronte ai consegnatari della merce, era stato presentato come soggetto solvibile da un agente di commercio - non indagato nè sottoposto a processo penale per i fatti in oggetto - con il quale in passato aveva avuto regolari rapporti commerciali; inoltre, la discrepanza tra il fatturato dei bilanci depositati negli anni e quello indicato nelle dichiarazioni IVA del corrispondente periodo, non è elemento da valutare come finalizzato a trarre in inganno il soggetto passivo in quanto trattasi di elemento emerso solo in un secondo momento, a seguito delle indagini effettuate dopo la presentazione della denuncia-querela.

STUPEFACENTI

Tribunale di Terni, sentenza n. 120/2024 - Ud. 15/05/2024 - deposito 10/07/2024

Va assolto con formula dubitativa perchè il fatto non sussiste l'imputato che, nel carcere in cui si trovi recluso, riceva un pacco contenente generi alimentari al cui interno era nascosto hashish che per quantità e modalità di confezionamento appariva non destinato ad uso meramente personale. Gli elementi acquisiti in ordine al mittente e al luogo della spedizione, infatti, non avendo fornito elementi di collegamento con l'imputato, risultano insufficienti per affermare con la dovuta certezza che l'imputato sapesse che il pacco conteneva la sostanza per poi spacciarla all'interno dell'istituto.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1289/2024, Ud. 05/09/2024 - deposito 07/09/2024

Va disposta la revoca della detenzione domiciliare - già sospesa dal Magistrato di Sorveglianza - in quanto il detenuto, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto alla pregressa assunzione di alcolici, ha posto in essere condotte gravi, connotate da violenza fisica ed integranti sia gli estremi di reato sia violazioni delle prescrizioni della misura. La revoca della misura si impone anche in considerazione del fatto che tali condotte, viste le modalità ed il carattere ingiustificato delle stesse, sono indicative di una non lieve pericolosità sociale dell'uomo, sulla quale appaiono indispensabili approfondimenti adeguati da effettuare in sede di osservazione penitenziaria.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1293/2024, Ud. 05/09/2024 - deposito 09/09/2024

Può essere concessa la semilibertà al detenuto condannato all'ergastolo che durante la lunga detenzione abbia manifestato impegno ed affidabilità nel lavoro assegnatogli e abbia sempre mantenuto, anche all'esterno, un comportamento corretto e non manipolatorio. Dall'osservazione psicologica, inoltre, è emersa una personalità strutturata, capace di analisi e riflessione critica dell'esperienza di vita, compresa quella deviante, che ha portato il detenuto ad orientare le energie verso interessi lavorativi. Tutto ciò fa ritenere possibile la restituzione all'ambiente libero del detenuto secondo le limitate e controllate modalità della misura della semilibertà, tenuto conto del processo di revisione critica dallo stesso compiuto e della circostanza che già le informazioni sulla pericolosità acquisite non segnalano elementi dai quali trarre una attualità dei collegamenti tra il detenuto e la criminalità organizzata del territorio di origine, tranne i legami familiari della madre. Tale valutazione è fondata, inoltre, su un giudizio prognostico tale da far ritenere che il percorso rieducativo si sia comunque positivamente avviato con la fruizione dei permessi premiali e che la pericolosità residua possa essere validamente fronteggiata attraverso prescrizioni impartite con la misura che opportunamente sarà eseguita in territorio regionale diverso da quello di provenienza del condannato.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1321/2024, Ud. 05/09/2024 - deposito 09/09/2024

Deve essere rigettata l'istanza avanzata dal condannato di affidamento in prova al servizio sociale o in subordine di semilibertà - nonostante l'accertamento dell'impossibile o inesigibile collaborazione con la giustizia, quali condizioni necessarie per il superamento della preclusione normativa di cui all'art. 4 bis O.P. - in quanto il percorso trattamentale compiuto dal detenuto, in relazione alla gravità dei reati commessi, nonché il mancato abbandono da parte dello stesso delle logiche criminali, non consente la formulazione di una sicura prognosi di non recidiva nel reato.

Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza constatava che, attraverso l'attività investigativa e le dichiarazioni dei collaboratori, si erano individuati i vertici della organizzazione criminale e i soggetti con compiti esecutivi, pertanto la ricostruzione integrale dei fatti impediva l'accertamento di ulteriori aspetti o responsabilità, permettendo così di superare la preclusione normativa alla concessione dei benefici penitenziari.

Tuttavia, il Collegio, valutati gli atteggiamenti tenuti dal condannato nel percorso rieducativo improntati alla prevaricazione e all'inosservanza di ordini, rigettava le richieste di ammissione alle misure alternative alla detenzione dallo stesso avanzate.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1354/2024, Ud. 19/09/2024 - deposito 23/09/2024

L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale di tipo terapeutico ex art. 94 DPR 309/1990 è inammissibile mancando la formulazione di un programma terapeutico riabilitativo da parte del SERT competente, programma che, comunque, per essere idoneo al recupero del soggetto e all'adeguato contenimento del rischio di ricaduta nel reato dovrebbe prendere in considerazione anche l'aspetto della patologia psichiatrica del soggetto ed essere accompagnato dalla previsione dello svolgimento di idonea attività lavorativa e/o altra attività a carattere risocializzante. Si aggiunga, infatti, che nel caso di specie il programma non sarebbe neppure integrato dallo svolgimento di una attività a carattere autenticamente risocializzante, tenuto conto che la proposta attività lavorativa prevederebbe per l'istante un impegno prettamente online, presso il domicilio dello stesso, e che, dall'istruttoria espletata, l'attività lavorativa in questione risulta al momento non operativa e quindi priva di autentiche prospettive di effettività, consistenza dell'impegno e redditività.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1369/2024, Ud. 19/09/2024 - deposito 24/09/2024

Ai sensi dell'art. 146 c.p. l'esecuzione di una pena detentiva deve essere differita nel caso in cui essa debba avere luogo nei confronti di una donna madre di infante di età inferiore ad anni uno. Tuttavia, atteso che il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena detentiva è un'ipotesi eccezionale che contrasta con il principio della indefettibilità dell'esecuzione stessa successivamente a una condanna penale, occorre un accertamento rigoroso sulla condizione posta a base dell'attuale richiesta. In altri termini il Giudice di Sorveglianza non può restare all'oscuro delle vicende della maternità, anche ai fini della valutazione sull'operatività del beneficio, che, ai sensi del secondo comma dell'art. 146 c.p., non opera o è revocato qualora il figlio muoia o sia abbandonato o sia affidato ad altri o qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale. Nel caso di specie non esiste alcuna prova che la condannata, della cui maternità non si dubita, abbia con sé il figlio e questa mancanza di prova dipende dal fatto inequivocabile che la condannata non ha inteso indicare dove detto figlio si trovi o dove elle viva. Considerato che è l'interessato che chiede il beneficio ad essere gravato da un onere – se non di prova – quanto meno di allegazione di fatti e circostanze che consentano di constatare le condizioni di cui alla richiesta e che nel caso di specie l'Ufficio ha proceduto ad una istruttoria, ma senza esito, l'istanza non può essere accolta non risultando prova certa che la condannata abbia con sé il bambino in tenera età.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1378/2024, Ud. 19/09/2024 - deposito 24/09/2024

Presupposto indefettibile per la concessione della liberazione condizionale è il sicuro ravvedimento del condannato che si identifica con l'abbandono certo del passato deviante, nonché con la certezza della conclusione del processo di rieducazione volto al reinserimento sociale. Pertanto, il mancato riscontro di tale presupposto comporta il rigetto della menzionata causa estintiva della pena da parte del Tribunale di Sorveglianza. Nel caso di specie, le affermazioni della condannata, lontane da una vera presa di coscienza e da un autentico sentimento di repulsione per quanto commesso, il non interesse verso le persone colpite dal delitto espresso dal mancato adempimento delle obbligazioni civili, nonché l'irregolare svolgimento della detenzione comportano il rigetto dell'istanza avanzata.

PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE

Corte di Appello, Sez. Civile, sentenza n. 578, Ud. 07/08/2024 – dep. 23/08/2024

In materia di concordato di continuità aziendale, non può ravvisarsi un concordato in continuità diretta ai fini dell'applicazione delle regole concordatarie quando l'attività posta in essere dalla società in liquidazione si traduca in una mera attività di liquidazione dell'attivo, cui il debitore abbia dato una parvenza di attività di gestione in continuazione né può ricorrere una continuità indiretta nei casi in cui l'affitto dell'azienda e il subentro nella gestione della stessa non sia stipulato nell'imminenza della presentazione del ricorso per l'accesso al concordato, ma soltanto molto in anticipo rispetto al concordato; considerato che l'affitto costituisce uno strumento giuridico ed economico finalizzato proprio ad evitare una perdita di funzionalità ed efficienza dell'intero complesso aziendale. Nel caso di specie, la Corte di Appello accoglieva il reclamo proposto avverso l'omologazione del concordato preventivo proposto dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS ritenendo che non si potesse ravvisare un concordato in continuità diretta nella attività liquidatoria dell'attivo posta in essere dalla società mediante la vendita delle rimanenze di merci, atteso che tale attività si sostanzia in una attività di liquidazione vera e propria, seppure minimale, e non certo di continuità aziendale visto che l'attività non era continuata, né tanto meno un concordato in continuità indiretta in quanto la stipula di due contratti di affitto aventi ad oggetto il ramo di azienda relativo al commercio di automezzi non erano stati stipulati nell'imminenza della presentazione del concordato e pertanto non erano funzionali alla prosecuzione della attività e alla conservazione del valore intrinseco dell'azienda.

NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE-AMMINISTRATIVA UMBRA

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 32/2024-ud. 17/01/2024- deposito 25/06/2024

Il concorso di cause non esclude il rapporto di causalità tra azione ed evento; tuttavia, dal punto di vista soggettivo è necessario accertare l'elemento psicologico dell'illecito tenendo presente l'entità dell'apporto causale in correlazione con l'intervento degli altri fattori, siano essi preesistenti, simultanei o sopravvenuti. In altri termini, una valutazione di riprovevolezza, sotto il profilo della colpa per negligenza, presuppone un'adequata rappresentazione della situazione complessa e non può esaurirsi nell'apprezzamento in ordine alla sussistenza oggettiva del fatto determinativo dell'errore o, in via immediata, del danno.

Nella fattispecie, non risulta dedotto il fatto che il medico radiologo dell'ospedale presso cui la paziente, in preda a forte cefalea, su prescrizione del proprio medico di famiglia, aveva eseguito una TAC, fosse nella condizione di valutare obiettivamente il possibile errore determinato dall'obsolescenza dell'apparecchiatura utilizzata attraverso l'apprezzamento della sintomatologia della paziente, dello sviluppo ingravescente e dei criteri di valutazione clinica diversi da quelli correlati alla diagnostica per immagini, congiuntamente ad altri sanitari o con l'ausilio di elementi obiettivi del caso.

Alla stregua del fondamentale criterio di valutazione ex ante, non è possibile pervenire ad un positivo accertamento della colpa grave in capo al radiologo, quanto piuttosto relegare alla condizione soggettiva di colpa lieve l'ipotizzata negligenza serbata in ordine al fatto che l'apparecchiatura computerizzata avrebbe potuto fornire risultati non soddisfacenti dal punto di vista diagnostico-strumentale. Difetta pertanto l'elemento soggettivo, requisito strutturale della fattispecie di responsabilità amministrativa.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 30/2024-ud. 17/01/2024- deposito 14/06/2024

Le disposizioni della legge 8 marzo 2017 n. 24 non trovano applicazione ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, con la precisazione che esse non possono essere applicate, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, anche in relazione a quelli sorti anteriormente ma ancora in corso, non potendo lo *ius superveniens* incidere, in termini modificativi, sulla disciplina giuridica prevista per il fatto generatore del danno verificatosi anteriormente alla sua entrata in vigore. Nè la circostanza che il danno erariale indiretto si sia attualizzato in data successiva all'entrata in vigore della legge de qua può assumere rilevanza alcuna ai fini dell'applicabilità della legge stessa. Ad ogni modo, nel caso di specie viene in rilievo l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, disciplinata dal comma 5 dell'art. 9 della legge 24/2017, e non l'azione di rivalsa di cui ai commi da uno a quattro del medesimo articolo, con la conseguenza che la decadenza prevista dal secondo comma per l'azione di rivalsa non trova operatività nel caso in oggetto.

Tanto premesso, nel merito va affermata la responsabilità amministrativa del sanitario correlata al danno indiretto subito dall'Azienda sanitaria per effetto del risarcimento del danno liquidato alla paziente a fronte di erronea diagnosi medica e conseguente inadeguata prescrizione farmacologica. Alla luce delle valutazioni medico-legali di cui alla CTU resa nel giudizio civile, non vi sono dubbi, infatti, in ordine alla sussistenza del nesso causale tra l'errata somministrazione del farmaco per una patologia erroneamente determinata e il danno sofferto dalla paziente, nè i fatti posti a fondamento della domanda sono stati smentiti o altrimenti negati dal sanitario. L'errore va inquadrato in una sostanziale imprudenza, posta in essere da parte di un medico specialista di notevole esperienza, e riveste i caratteri della colpa grave, in quanto all'erronea diagnosi è conseguita la prescrizione di un trattamento

farmacologico controindicato ed altamente tossico, senza l'adozione di cautele e, in particolare, senza rivedere la paziente prima di procedere con il percorso terapeutico.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 27/2024-ud. 15/05/2024- deposito 24/05/2024

Non può essere affermata la colpa grave del medico per gli esiti di complicanze infettive da intervento chirurgico per omessa profilassi antibiotica in quanto risulta dalla documentazione infermieristica annessa alla cartella clinica che alla paziente - allergica alla penicillina - venne prescritta la terapia antibiotica il giorno del ricovero. Ne discende che non può essere negato che la terapia antibiotica rispondesse ad un criterio di sostanziale profilassi - indicato con la necessità che la somministrazione sarebbe dovuta avvenire prima dell'operazione - per ricondurla ad un profilo terapeutico, atteso che la concomitanza e la mancanza di cesure temporali tra il ricovero, l'esecuzione dell'intervento e la prescrizione della terapia antibiotica depongono per una sostanziale correttezza dell'operato dei sanitari coinvolti e non provata l'inadeguata attività di prevenzione posta in rilievo nella CTU. Inoltre, per sostenere un'ipotesi di negligenza bisognerebbe dimostrare che la complicanza in questione non fosse da porsi in relazione con la resistenza agli antibiotici prescritti, circostanza che parrebbe avvalorata dall'antibiogramma. Alla stregua di quanto sopra, qualora si ritenga che debbano essere risolutive le indicazioni riconducibile alle linee guida circa la necessità dell'impiego di antibiotici prima dell'esecuzione dell'intervento, in tal modo precisando il significato di contesto perioperatorio, si potrebbe prospettare un profilo di imputabilità a titolo di colpa lieve correlato ad un aspetto di imprudenza nella predisposizione dell'intervento operatorio, che avrebbe, eventualmente, potuto essere procrastinato o diversamente organizzato. Ma tali questioni esulano dal giudizio in quanto non affrontate nè ipotizzate.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 16/2024-ud. 16/10/2023- deposito 09/04/2024

Il mancato incameramento degli importi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, a seguito di condotte illecite da parte dei funzionari provinciali addetti alla gestione di tale attività di riscossione, determina un danno erariale per l'amministrazione. Nel caso di specie la Corte dei Conti condannava i convenuti per danno erariale perché, in qualità rispettivamente di maresciallo della Polizia provinciale e di dirigenti del Servizio di Polizia provinciale, avevano svolto mediante condotte attive ed omissive, aventi anche rilevanza penale, in modo non corretto e puntuale la gestione e la notifica dei verbali relativi alle violazioni delle disposizioni del codice della strada, determinando così la perdita da parte dell'ente provinciale del diritto di richiedere e incamerare le sanzioni pecuniarie. In particolare, era stata ravvisata una condotta dolosa a carico del maresciallo della Polizia provinciale che aveva svolto nel periodo considerato l'attività di gestione connessa alle sanzioni amministrative in modo non corretto assumendo di fatto mansioni superiori senza averne le competenze e ponendo in essere macroscopiche difformità e omissioni nella procedura di riscossione, omissioni che avevano dato avvio anche ad un procedimento penale nei suoi confronti. Parimenti i Giudici contabili avevano ritenuto responsabili del danno erariale anche i dirigenti provinciali succeduti nell'incarico negli anni in quanto, seppure fossero a conoscenza delle gravi inadempienze nella gestione dei verbali commesse dal maresciallo addetto di fatto a mansioni superiori, non avevano provveduto ad operare le opportune verifiche le quali se poste in essere avrebbero

impedito il verificarsi dell'evento dannoso. Pertanto, doveva configurarsi anche a carico di questi ultimi una responsabilità di tipo erariale per colpa in vigilando.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 14/2024-ud. 17/01/2024- deposito 04/04/2024

Si configura una responsabilità amministrativa e un conseguente danno erariale nelle ipotesi in cui il convenuto con una condotta dolosa cagioni un evento di danno consistito nell'aver richiesto un maggior numero di educatori presso il convitto di cui era dirigente scolastico, comunicando al ministero un numero maggiore di studenti convittori rispetto a quello effettivo e determinando così una spesa di personale esorbitante rispetto alle reali esigenze del convitto. Nel caso di specie la Corte dei Conti condannava il convenuto per danno erariale per aver, quale dirigente scolastico, comunicato un numero di convittori in eccesso al Ministero, il quale determinava annualmente il numero degli educatori scolastici da assegnare ad ogni istituto. In particolare, il convenuto aveva, attraverso una condotta falsificatoria, comunicato dati non veritieri al Ministero ai fini della assegnazione di educatori in eccesso rispetto a quelli previsti, sottraendo così risorse che avrebbe dovuto essere destinate altrove in base ad una programmazione finalizzata al miglior raggiungimento dell'interesse pubblico. Pertanto, i Giudici contabili ritenevano dimostrati gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, nella specie quello soggettivo doloso il quale era rappresentato dalla gestione poco trasparente dell'intera vicenda da parte del convenuto anche in ragione del fatto che lo stesso al tempo dei fatti ricopriva altresì l'incarico di consigliere di una fondazione, in evidente situazione di conflitto di interessi.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 12/2024-ud. 18/01/2023- deposito 18/03/2024

La condotta del convenuto che, in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico di un Comune, non abbia posto in essere tutte le operazioni e le attività istruttorie e preparatorie di natura tecnica, necessarie per la predisposizione degli atti conclusivi di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, di sua competenza, concorre in termini di inerzia serbata e protratta, gravemente colposa, alla produzione del danno erariale subito dall'ente a seguito del protrarsi dell'intervenuta occupazione illegittima.

Nel caso di specie, la Corte dei Conti condannava il convenuto perché, quale responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, non aveva, per inerzia, informato i proprietari espropriati dell'avvio delle procedure di esproprio per l'installazione da parte dell'ente comunale di prefabbricati per scopi di protezione civile cagionando la condanna del Comune al risarcimento dei danni nei confronti dei proprietari. In particolare, il convenuto a cui era demandato l'espletamento di tutta l'attività strumentale e propedeutica alla adozione da parte dell'organo politico del provvedimento finale di espropriazione, non aveva sottoposto agli organi di indirizzo politico dell'ente tutti gli atti di sua competenza per un lungo periodo temporale (dal 2002 fino al 2019). Per tali ragioni il Comune era stato condannato dal Giudice civile a ristorare i proprietari espropriati a causa dell'illegittimità dell'iter amministrativo ablatorio causata dall'inerzia dell'ufficio tecnico diretto dal convenuto. Secondo i Giudici contabili, invero, in base ad un giudizio controfattuale ove egli avesse adeguatamente istruito e sottoposto la situazione dell'immobile oggetto di esproprio al consiglio comunale per l'adozione del decreto di esproprio, il danno da occupazione illegittima non si sarebbe verificato. Pertanto, la condotta omissiva colposa del convenuto aveva cagionato un danno erariale all'ente comunale.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 8/2024-ud. 29/11/2023- deposito 01/03/2024

Non può configurarsi responsabilità erariale quando non risulta provato il nesso causale tra la condotta dei convenuti e il danno. Nel caso di specie, la Corte dei conti rigettava la domanda di responsabilità erariale proposta dalla Procura regionale nei confronti dei convenuti che, quali dipendenti di un Comune, avrebbero concorso alla verifica del pregiudizio erariale mediante l'apporto dato da ognuno di essi alla assunzione di deliberazioni riguardanti il pagamento da parte dell'ente pubblico, di debiti della società creata dallo stesso ente comunale al fine dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti; società che era stata poi posta in liquidazione a seguito dell'annullamento della delibera di affidamento dichiarata illegittima. Contrariamente a quanto sostenuto dall'accusa, i Giudici contabili rilevavano che, sebbene sussistesse un danno derivante dall'illegittimo affidamento iniziale da parte del Comune, tuttavia il Comune non aveva violato il divieto di soccorso finanziario ex art. 14 D.Lgs. n. 175/2016 in quanto tale articolo si riferisce alle fattispecie in cui l'ente socio reiteratamente vada a destinare risorse finanziarie pubbliche a società non più in grado di garantire l'equilibrio economico. Nel caso di specie, invece, il Comune non aveva conferito risorse ad una società in perdita ma aveva soltanto pagato i debiti che la società avrebbe dovuto pagare se non fosse stata esautorata ante tempo dalla propria missione. Di conseguenza era onere dell'ente comunale procedere al pagamento dei debiti contratti dalla società ex art. 2497 c.c., la cui omissione, per converso, avrebbe generato un aumento dei costi per l'ente comunale, suscettibile di essere soggetto a procedure esecutive, oltre che a danneggiarne l'immagine. In definitiva non poteva ritenersi colposa né tanto meno dolosa la condotta dei convenuti.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 5/2024-ud. 06/12/2023- deposito 11/01/2024

È fondata la domanda risarcitoria avanzata dalla Procura regionale nei confronti del dipendente del Ministero dell'Interno per aver eseguito accessi non autorizzati al sistema S.D.I. e alle banche dati istituzionali in uso alle Forze di polizia al fine di attingere informazioni estranee a finalità istituzionali per condividerle con un investigatore privato, in quanto basata su una decisione penale di condanna e sulla conseguente condanna disciplinare del dipendente.

Il danno erariale liquidabile è quello derivato dalla indebita percezione di retribuzioni per le ore di lavoro utilizzate per gli accessi contestati come illeciti. La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidata nell'affermare che il compimento di attività illecite in costanza di servizio altera l'equilibrio sinallagmatico del rapporto sotto il profilo retributivo, rendendo una parte degli emolumenti percepiti privi di causa e la restituzione di quanto percepito deve avvenire al lordo e non al netto delle trattenute IRPEF.

Non risulta invece provato, sotto il profilo del contestato danno da disservizio, che il dipendente abbia prestato una sorta di servizio "desostanziato" della sua funzione pubblicistica, poiché non è stata dimostrata la finalità ultima della divulgazione (se per un'utilità personale o per uno scambio di informazioni utili al suo lavoro) né risultano spese o esborsi per attività di ripristino di costi sostenuti in ragione del disservizio.

Da ultimo, non sussiste il danno all'immagine, poiché è pacifico che la vicenda non ha avuto alcun clamore mediatico nemmeno a livello locale e, dunque, non ha potuto screditare l'Amministrazione da cui il convenuto dipende. Né ha fondamento la tesi della Procura secondo cui, in tal caso, la lesione alla immagine pubblica della Polizia di Stato si caratterizzerebbe come interna corporis per l'eco avuta dalla vicenda nel corpo di appartenenza, in quanto sono notorie le guarentigie, a tutela della privacy e

della riservatezza del pubblico dipendente, che precludono la diffusione di notizie relative a condanne penali e disciplinari.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 1/2024-ud. 29/11/2023- deposito 08/01/2024

Non può configurarsi una responsabilità erariale quando non sia ravvisabile una condotta antidoverosa, fonte di danno risarcibile, imputabile alla convenuta che non abbia impedito un mancato guadagno alle casse del comune o che abbia cagionato un danno in termini di oneri a carico dello stesso. Nel caso di specie la Corte dei Conti accogliendo le censure della difesa della convenuta riteneva non sussistente una responsabilità erariale di questa per aver, in qualità di responsabile amministrativo di un Comune, adottato una delibera di autorizzazione alla cessione a titolo oneroso tra privati di una cappella cimiteriale in conflitto di interessi, considerato che la cappella era stata avuta a suo tempo in concessione dalla propria famiglia, e ricevendo per tale atto una somma di denaro, con omissione delle procedure di evidenza pubblica, necessarie per la nuova assegnazione del bene cimiteriale comunale. Al contrario il Collegio ha ritenuto che la convenuta ed i prossimi congiunti avevano percepito dei proventi non in relazione all'atto concessorio ma per la loro rinuncia al diritto di concessione sull'area e sulla cappella edificata a spese private, onde far rientrare il bene nella disponibilità del Comune. Pertanto, non integrava una condotta antidoverosa la mera percezione di un corrispettivo per rinunciare ad una concessione, in quanto la rinuncia non sarebbe bastata a far ottenere ad altri il sepolcro posto che la cessione del sepolcro produce effetti solo tra le parti mentre nei confronti del comune rimane titolare l'originario concessionario. Inoltre, non risultava dimostrato il conflitto di interessi dal momento che la concessione cimiteriale non era perpetua e dunque i parenti della vittima non avevano più alcun diritto al momento della condotta antidoverosa posta in essere. Peraltro, la rinuncia a tale concessione non era foriera di danni per il Comune ma comportava il vantaggio per il Comune stesso di poter consentire una nuova concessione a terzi. Né si poteva imputare alla convenuta di aver omesso ogni avviso pubblico prima di emanare l'atto di concessione posto che nessuna impugnativa era stata proposta avverso l'atto. Infine, è rimasto indimostrato il mancato guadagno del Comune che anzi avrebbe avuto un introito dalla nuova concessione stipulata, se l'amministrazione comunale non avesse annullato l'atto in autotutela, né è stato provato che se il Comune avesse effettuato una procedura comparativa in relazione all'area ed alla cappella avrebbe avuto maggiori introiti di quanto sarebbe stato corrisposto dall'accordo privato.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 84/2023-ud. 29/11/2023- deposito 05/12/2023

Le plurime condotte gravemente colpose tenute dai convenuti, i quali abbiano indebitamente concesso ad un privato operatore economico ingenti contributi pubblici, a fondo perduto, per la realizzazione di un Polo di biotecnologie in difetto dei presupposti legittimanti nonché per l'indebito affidamento al privato in assenza di una procedura comparativa di un immobile di proprietà pubblica, integrano responsabilità di tipo erariale. Nella specie, i Giudici contabili affermavano la responsabilità amministrativa dei convenuti per aver in qualità di sindaco, dirigente e componente del comitato di vigilanza del Comune nonché di rettore e di presidente della Comunione proprietaria presso l'Università, concorso ad attribuire rilevanti contribuzioni pubbliche, sotto la forma di ristrutturazione e di concessione gratuita di spazi in favore di una società privata, laddove l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ai privati è subordinata, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 alla predeterminazione da parte delle P.a. precedenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni

devono attenersi. La Corte dei Conti evidenziava che nel caso di specie l'assegnazione del laboratorio realizzato con le risorse pubbliche non era stata preceduta da alcuna determinazione di criteri generali, né da procedure comparative, atteso che l'affidamento dell'immobile ristrutturato è avvenuto mediante un protocollo di intesa, così come la successiva consegna. I convenuti, viceversa, sostenevano che le risorse pubbliche erano state utilizzate nel rispetto dei principi che regolano il buon andamento della P.a. poiché erano state impiegate risorse destinate alla valorizzazione di un bene in proprietà di enti pubblici e preordinate al perseguimento di un interesse pubblico, nonché attraverso una scelta che era riservata all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente di riferimento. Il Collegio, però, riteneva che l'interesse pubblico di cui il Comune e l'Università si erano fatti portatori non era un interesse pubblico specifico e concreto, ma soltanto un interesse riflesso riferibile a vantaggi generici e non a scopi specifici presi in considerazione dalla legge. La disposizione di cui all'art. 12 L. 241/90 al fine di assicurare il principio di imparzialità e buon andamento della P.a. demanda alla legge la precostituzione dei criteri e delle modalità di attribuzione dei vantaggi, la cui osservanza deve risultare dal provvedimento di concessione. Tuttavia, nella fattispecie non vi era alcuna fonte primaria cui ancorare la sostanziale contribuzione concessa al privato, né si poteva desumere dai Protocolli di intesa sottoscritti in cui l'interesse strategico citato non poteva qualificarsi come interesse pubblico specifico.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 64/2023-ud. 20/09/2023- deposito 11/10/2023

È infondata la pretesa al risarcimento del danno per l'avvenuta distrazione di fondi, prevenuti al Comune e derivanti da un lascito testamentario, ritenuti destinati alla riqualificazione e ristrutturazione di un complesso immobiliare, in quanto la condizione di degrado di quest'ultimo non è un effetto della condotta illecita imputabile all'operato dei convenuti – per aver essi pretermesso qualsiasi ipotesi di riqualificazione del compendio immobiliare, nonostante i decenni di abbandono – ma costituisce soltanto un presupposto estrinseco, o una condizione ulteriore, per la qualificazione in termini di illegittimità degli atti adottati o delle omissioni imputate ai convenuti.

Nel caso di specie, il testatore stabiliva che eventuali eccedenze in contanti o titoli del suo patrimonio, risultate dopo le assegnazioni, fossero elargite all'Ospedale Civile del Comune ed impiegate per alleviare le sofferenze di chi versa in stato di bisogno e vive nel dolore.

In tale prospettiva la scelta del Comune competente per territorio – titolare di ogni rapporto già facente capo all'Ente richiamato nella disposizione testamentaria – di trasferire i fondi del lascito all'Azienda U.S.L. Umbria 1 appare coerente con la volontà del dante causa, poiché l'Azienda Ospedaliera risulta la naturale destinataria del legato in ragione della titolarità istituzionale dei compiti socio-assistenziali, coincidenti con gli scopi perseguiti dal testatore.

Per tali ragioni, l'Ospedale civile in questione risulta essere destinatario delle somme in quanto centro di riferimento dei compiti *lato sensu* assistenziali, non invece quale immobile oggetto di risanamento conservativo. Nessuna distrazione illegittima delle somme acquisite, pertanto, vi è stata ad opera dei convenuti.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 40/2023-ud. 19/04/2023- deposito 01/06/2023

In materia sanitaria, deve essere accolta la domanda risarcitoria per danno erariale nei confronti del convenuto quando si accerti la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa ossia il rapporto di servizio, la condotta professionale gravemente colposa ed il rapporto di causalità tra

detta condotta e l'evento dannoso. Nel caso di specie la Corte dei Conti condannava il convenuto, medico ortopedico presso l'Azienda Sanitaria Locale, a risarcire il danno erariale in favore di quest'ultima per tutte le spese sostenute a seguito della morte di un paziente in dipendenza di una errata prestazione sanitaria. Secondo i Giudici contabili sussistevano tutti gli elementi della responsabilità amministrativa, nella specie il rapporto di servizio che legava il convenuto alla p.a., la condotta professionale gravemente colposa post operatoria posta in essere dall'ortopedico ed il nesso di causalità tra detta condotta e l'evento dannoso. In particolare, il medico aveva omesso di effettuare dei controlli ambulatoriali post chirurgici dopo l'intervento effettuato nonostante il paziente lamentasse dolore e l'arto operato si presentasse gonfio e tumefatto cagionando così la morte dello stesso per trombosi venosa.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 37/2023-ud. 17/05/2022- deposito 22/05/2023

Si configura un danno erariale nei casi di cattiva gestione di un servizio pubblico di smaltimento di rifiuti, affidato a seguito di pubblica gara ed aggiudicato in via provvisoria ad un raggruppamento temporaneo di imprese a seguito della non corretta esecuzione dei contratti aventi ad oggetto l'affidamento del servizio locale di gestione integrata dei rifiuti, stipulati dalla società affidataria con ciascuno dei Comuni interessati. Nella fattispecie, la Corte dei Conti riteneva fondata l'accusa mossa dalla Procura regionale e condannava le società convenute e i relativi amministratori a risarcire il danno erariale in favore di 24 comuni componenti l'Ambito territoriale integrato per non aver, in qualità di affidatarie private della gestione del pubblico servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti, rispettato le normative riguardanti lo smaltimento dei rifiuti e la loro trasformazione, gestendo così illecitamente l'impianto in modo organizzato e continuativo. In particolare, i Giudici contabili ritenevano sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale ossia il rapporto di servizio, il nesso di causalità tra la condotta antidoverosa posta in essere dai convenuti e i danni cagionati e l'imputabilità della condotta a titolo di dolo, sussistendo tutti gli elementi caratterizzanti la responsabilità amministrativa. Ed invero nel caso in esame le società convenute si erano dapprima unite in sede di gara in un Raggruppamento temporaneo di imprese vincendo l'affidamento e poi a seguito della aggiudicazione avevano costituito una società priva di reale struttura operativa e dalla quale si erano fatti riaffidare la gestione di impianti per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti. Pertanto, era così insorto un rapporto di servizio tra tali società private e la P.a. concedente avente ad oggetto un servizio pubblico essenziale. Gli stessi convenuti avevano poi, anche se a titolo diverso, contribuito consapevolmente alla inquinante e diseconomica gestione del servizio cagionando ingentissimi danni ai Comuni e a tutta la collettività, danni derivanti da attività di recupero di rifiuti non effettivamente svolte o compiute in conformità alle previsioni del contratto di appalto o comunque indebitamente retribuite, con ripercussione in termini di inquinamento e violazione delle norme dettata in materia di smaltimento dei rifiuti dal Codice dell'Ambiente.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 15/2023-ud. 14/12/2022- deposito 09/03/2023

Non è connotata da diseconomicità per la pubblica amministrazione l'operazione di passaggio da un contratto di concessione ad un contratto di project financing e la corresponsione di un canone integrativo di disponibilità per la gestione di una piscina comunale allorquando venga assicurato, sulla base degli indici di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, l'equilibrio economico-finanziario del

progetto. Nel caso di specie, i Giudici contabili ritenevano non provata la sussistenza di un danno erariale certo, concreto e attuale nei confronti dei convenuti che, in qualità rispettivamente di Segretario generale e di responsabile del settore dei lavori pubblici di un comune avevano affidato in concessione la gestione di una piscina comunale coperta per il periodo di due anni, prorogabili, e in seguito avevano affidato ad una cooperativa con lo strumento contrattuale del project financing la realizzazione di un parco acquatico corrispondendo un contributo di disponibilità al privato e non riscuotendo, con riferimento al project financing, i canoni che sarebbero spettati al Comune in forza della precedente convenzione. In particolare, il Collegio riteneva che l'operazione posta in essere dai dipendenti dell'amministrazione non fosse connotata da diseconomicità atteso che con riferimento al project financing, la mancata corresponsione del canone integrativo di disponibilità avrebbe comportato un tasso di rendimento interno negativo. Di conseguenza il canone di disponibilità assumendo natura integrativa e riequilibratrice della remunerazione attesa dal concessionario, aveva consentito di portare il tasso interno di rendimento ad un valore positivo in relazione all'investimento effettuato e pertanto non poteva ritenersi dannoso. Né poteva ravvisarsi un danno erariale in relazione alla mancata riscossione del precedente canone concessorio in quanto si trattava di due contratti diversi ed inoltre la realizzazione di nuove opere avrebbe comportato un dispendio di risorse per la P.a. la quale avrebbe dovuto indire una nuova gara di appalto.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 11/2023-ud. 18/01/2023- deposito 10/02/2023

Restano estranee al perimetro del giudizio contabile, deputato a conoscere dell'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile, le questioni afferenti ai rapporti giuridici contrattuali tra l'azienda e i singoli medici - nonché il loro eventuale diritto ad essere manlevati in ragione di una copertura assicurativa personale - questioni azionabili, al contrario, davanti all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Nel caso di specie, la Regione Umbria sosteneva di aver riportato un danno erariale indiretto, a seguito del pagamento di una somma di denaro a titolo di transazione stragiudiziale per il risarcimento di un caso di malpractice sanitaria. Difatti, a causa della non corretta esecuzione della procedura di parto avvenuta con colpa grave, quattro operatori sanitari venivano accusati di aver provocato al neonato una gravissima invalidità, tale da impedirgli lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.

Tuttavia, la Corte dei Conti, pur riconoscendo il rimborso della franchigia da parte della Regione alla AUSL quale presupposto oggettivo della responsabilità erariale, riteneva infondata nel merito la domanda in quanto non veniva individuata, in relazione a ciascuno dei convenuti, la condotta antidoverosa assunta come causativa del danno.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 3/2023-ud. 09/11/2022- deposito 09/01/2023

In relazione all'evento dannoso di esplosione del colon occorso ad un paziente a seguito di un trattamento endoscopico con Argon Plasma Coagulation, che ha richiesto l'intervento chirurgico in urgenza e comportato il risarcimento del danno in capo all'azienda sanitaria, non sussiste la responsabilità amministrativa del sanitario a titolo di colpa grave in quanto, accanto alla preparazione non ottimale all'esame, riguardata, però, soltanto alla stregua dei criteri attuali, sussiste una concausa efficiente e determinante, vale a dire la dieta seguita la sera prima dal paziente, atteso che questa, secondo quanto ammesso dal consulente tecnico, è da sola idonea a costituire autonomo fattore di

rischio di esplosione del colon quand'anche la toilette intestinale risulti essere stata eseguita in modo completo. Pertanto, poichè all'operatore può essere imputato solo il consiglio della preparazione all'esame, tenuto conto dello stato delle conoscenze in materia e della non univocità delle linee guida all'epoca del trattamento con riguardo al rischio di complicità di esplosione, va escluso che l'evento di danno possa essere imputato al sanitario a titolo di colpa grave. Va, inoltre, esclusa la rilevanza in sede di accertamento della responsabilità amministrativa dell'acquisizione del consenso informato (nel caso di specie sottoscritto dalla moglie del paziente) atteso che un consenso avveduto e completo, quantunque avrebbe potuto logicamente indurre il paziente ad una scelta diversa circa l'opportunità o meno di essere sottoposto al trattamento, non incide in termini di causalità diretta sulla produzione del danno che si considera.

FOCUS: REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare con riguardo alla assoluzione del datore di lavoro per la morte del lavoratore a causa della condotta rischiosa assunta da quest’ultimo, alla condotta colposa causativa dell’evento morte del datore di lavoro che abbia omesso di adottare le adeguate prescrizioni tecniche relative all’utilizzo di un macchinario, alla posizione di garanzia del datore di lavoro e al principio di affidamento, alla assoluzione del datore di lavoro per la morte del lavoratore per manovra anomala posta in essere dalla vittima, alla condotta colpevole del datore di lavoro che quale titolare di una posizione di garanzia non abbia predisposto le attrezzature idonee al fine della sicurezza e della salute dei lavoratori non impedendo così l’evento lesivo, alla responsabilità del datore di lavoro anche nel caso di condotta imprudente del lavoratore, alla configurazione di una condotta colpevole del datore di lavoro per le lesioni aggravate del lavoratore nel caso in cui il primo abbia descritto in maniera generica le attività lavorative da svolgere, alla condanna del datore di lavoro che adibisca il lavoratore ad attività estranee alle proprie consuete mansioni, alla responsabilità per il delitto di cui all’art. 603 *bis* c.p. degli imputati che abbiano adibito lavoratori stranieri ad attività lavorative in violazione della normativa antinfortunistica.

Quanto all’assoluzione del datore di lavoro per la condotta volontaria rischiosa assunta dal lavoratore si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 623/2023 - Ud. 16/06/2023 - deposito 08/08/2023](#), in cui la Corte d’Appello ha assolto l’imputato per la morte del lavoratore il quale abbia svolto volontariamente una attività rischiosa, estranea alla attività lavorativa che le era stata commissionata dal datore di lavoro;

Con riguardo alla condotta colposa causativa dell’evento morte del lavoratore posta in essere dal datore di lavoro si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 763/2023 - Ud. 22/09/2023 - deposito 10/10/2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno condannato per il delitto di omicidio colposo il datore di lavoro che abbia omesso di adottare le adeguate prescrizioni tecniche relative all’utilizzo di un macchinario non inserendo il freno nei casi di guasti di tipo elettrico;

In merito alla posizione di garanzia del datore di lavoro e del principio di affidamento si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 566/2023 - Ud. 26/05/2023 - deposito 25/09/2023](#) in cui il Collegio ha statuito che il datore di lavoro non può invocare il principio di affidamento secondo cui ciascuno deve confidare sul fatto che il comportamento altrui fosse stato conforme alle regole di diligenza, prudenza e perizia, in quanto la posizione di garanzia è in ogni caso attribuita al datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti fino al limite dell’atto totalmente abnorme da parte di questi ultimi;

Con riguardo alla assoluzione del datore di lavoro per la morte del lavoratore in caso di manovra anomala posta in essere dalla vittima si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 620/2023 - Ud. 16/06/2023 - deposito 10/11/2023](#) secondo cui il datore di lavoro non è responsabile per la morte del lavoratore nei casi in cui quest’ultimo ponga in essere una manovra anomala mentre si trovi ad operare in un sito

non identificabile come postazione di lavoro in senso stretto e, pertanto, non vi siano pratiche operative apposite da far rispettare durante la fase di lavorazione da parte dei soggetti preposti alla prevenzione dei rischi in ambito lavorativo;

In relazione alla **condotta colpevole del datore di lavoro che quale titolare della posizione di garanzia non abbia predisposto attrezzature idonee ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 876/2023 - Ud. 20/10/2023 - deposito 23/11/2023](#) in cui la Corte di Appello ha affermato che rispondono di omicidio colposo gli imputati datori di lavoro che con condotte distinte abbiano cagionato colposamente la morte del lavoratore non adottando le necessarie misure di sicurezza del macchinario e non controllando la funzionalità del mezzo prima del suo utilizzo nonchè le idonee attrezzature ai fini della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore adeguate al lavoro da svolgere;

Quanto alla **responsabilità del datore di lavoro anche in caso di condotta imprudente del lavoratore** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 1056/2023 - Ud. 15/12/2023 - deposito 23/02/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno stabilito che la condotta imprudente, negligente o imperita del lavoratore il quale decida di operare in condizioni di pericolo per la propria incolumità non esclude la responsabilità del datore di lavoro per non aver predisposto le opportune misure atte a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro e a scongiurare gli eventi lesivi che possono subire i lavoratori, atteso che l'osservanza delle norme antinfortunistiche è diretta a prevenire anche il comportamento imprudente dello stesso lavoratore.

In merito alla **responsabilità del datore di lavoro per le lesioni del lavoratore descrivendo in maniera generica al lavoratore le attività lavorative da svolgere** e le conseguenti modalità organizzative si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 203/2024 - Ud. 08/03/2024 - deposito 18/03/2024](#) secondo cui il datore di lavoro che non indichi specificamente nel piano operativo di sicurezza i mezzi di protezione adeguati e i rischi specifici assieme alle modalità di utilizzo dei dispositivi individuali secondo la normativa di settore, né predisponga strumenti protettivi e preventivi al fine di evitare i rischi insiti nello svolgimento di una attività pericolosa è responsabile per il delitto di lesioni aggravate nei confronti del lavoratore;

Con riferimento alla **condotta colposa del datore di lavoro che adibisca il lavoratore allo svolgimento di mansioni riguardo alle quali non abbia ricevuto adeguata formazione** si veda [Tribunale di Perugia, Sez. Penale, sentenza n. 161/2024 - Ud. 22/01/2024 - deposito 15/04/2024](#), in cui i Giudici di primo grado hanno affermato che risponde del delitto di lesioni colpose il capo officina che incarichi la vittima di aiutare un collega in una lavorazione per la quale non aveva ricevuto la necessaria formazione, senza nemmeno vigilare, in concreto, sulle modalità di svolgimento dell'attività richiesta;

In riferimento al **delitto di sfruttamento del lavoro** si veda [Tribunale di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1112, Ud. 15 maggio 2024, Dep. 15 maggio 2024](#) secondo cui integra il delitto di cui all'art. 603 bis c.p. la condotta dell'imputato che abbia adibito lavoratori stranieri ad attività lavorative in violazione di norme antinfortunistiche e della normativa in materia di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro.